Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 139 del 4 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 4 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1808**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese delle conserve vegetali della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1809**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1810**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici delle imposte di consumo e tasse affini e dei lavoratori assunti dai Comuni, per lo stesso servizio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1808.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese delle conserve vegetali della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, per i dipendenti dalla industria conserviera vegetale;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 15 settembre 1959, e relativo allegato, per i dipendenti dalla industria delle conserve vegetali, stipulato tra la Sezione Industriale Conservieri Vegetali e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari F.U.L.P.I.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 15 settembre 1959, relativo ai dipendenti dall'industria delle conserve vegetali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese delle conserve vegetali della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 18. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DALLA INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI, DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1959, il giorno 15 del mese di settembre, in Palermo, nella Sede dell'Associazione degli Industriali

tra

la Sezione Industriale Conservieri Vegetali, rappresentata dal suo presidente, dott. *Francesco Paolo Dragotta*,

con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali predetta, in persona del vice direttore *Pedone Giuseppe*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari FILIA, rappresentata dal suo segretario sig. *Antonino Agnello*,

con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro in persona del segretario dott. *Italo Mazzola*;

il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari — F.U.L.P.I.A. — rappresentato dal suo segretario sig. *Prestana Martino*,

con l'assistenza dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., nelle persone dei sigg. *Francesco Gestivo* e *Orazio Zappalà*;

il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentato dalla sig.ra *Vagliardo Ester*,

con l'assistenza dell'Unione Provinciale della U.I.L., in persona del rag. *Ugo del Gaudio*;

l'Unione Provinciale Sindacale della C.I.S.Na.L., rappresentata dal cav. *Alberto Camaretti*,

a conclusione delle trattative svoltesi a seguito della richiesta di miglioramenti economici avanzata dalle Organizzazioni dei lavoratori, per le maestranze addette all'industria delle conserve alimentari vegetali della provincia di Palermo,

si stabilisce quanto appresso:

A) sulla tabella salariale di cui all'accordo stipulato in data 25 luglio 1955, in applicazione degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sarà apportato un aumento del 10 %, di cui il 5 % con decorrenza 1° maggio 1960 ed il restante 5 % con decorrenza 1° giugno 1961;

B) con decorrenza 1° maggio 1960, verrà esteso al settore delle conserve alimentari vegetali della provincia di Palermo il contratto nazionale normativo di lavoro 15 marzo 1949.

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1955.

In applicazione degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale. si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Le nuove retribuzioni unificate per le maestranze addette all'industria delle conserve alimentari vegetali e all'industria dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo vengono così determinati:

UOMINI

Operai specializzati:

sup. 20 anni	L.	152,05	orarie
18-20 anni	»	138,00	»
16-18 anni	»	90,00	»

Operai qualificati:

sup. 20 anni	L.	135,75	orarie
18-20 anni	»	120,00	»
16-18 anni	»	83,00	»
inf. 16 anni	»	55,00	»

Manovali specializzati:

sup. 20 anni	L.	128,00	orarie
18-20 anni	»	107,00	»
16-18 anni	»	78,00	»
inf. 16 anni	»	46,00	»

Manovali comuni:

sup. 20 anni	L.	119,25	orarie
18-20 anni	»	103,00	»
16-18 anni	»	75,00	»
inferiori 16 anni	»	43,00	»

DONNE

Addette alle macchine:

sup. 17 anni	L.	70,00	orarie
inf. 17 anni	»	55,00	»

Non addette alle macchine:

sup. 17 anni	L.	60,00	orarie
inf. 17 anni	»	50,00	»

Art. 2.

Le retribuzioni unificate per gli appartenenti alle categorie speciali od intermedi e per gli impiegati son quelle risultanti dalle tabelle annesse all'accordo 28 luglio 1954.

Art. 3.

Il presente accordo decorre dal 1° giugno 1955.

Visti, l'accordo e l'allegato che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1809.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salariati agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi:

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Cagliari:

— il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Agricoltori, il Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Confederazione Provinciale Lavoratori della Terra, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.,

— l'accordo collettivo 12 ottobre 1953, per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale C.I.S.L., la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L.;

— l'accordo collettivo 28 febbraio 1953, per i braccianti agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoltori C.I.S.L., la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L.;

— il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958, per i braccianti avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Cagliari:

— il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1951 e l'accordo collettivo 12 ottobre 1953 relativi ai salariati fissi dell'agricoltura;

— l'accordo collettivo 28 febbraio 1953 e il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1958 relativi ai braccianti agricoli avventizi:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 28. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 DICEMBRE 1951, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 20 dicembre 1951 nella sede dell'Ufficio Regionale del lavoro e della Massima Occupazione di Cagliari, rappresentato dal dott. Giuseppe Stagno

tra

l'ASSSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI, rappresentata dai signori cav. *Antonio Tronci*, dott. *Natale Rossetti*, dott *Benedetto Fara*, avvocato *Igino Mereu*, dott. *Franco Melis*, rag. *Virgilio Trincas Toro*, *Serafinangelo Meloni*, *Eugenio Fadda*, *Demetrio Pili* e *Nicolò Mancosu*, assistiti dal dott. *Domenico Olla*, Segretario della stessa Associazione,

il SINDACATO PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappresentato dal suo Segretario sig. *Claudio Loi*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal dirigente provinciale del Settore terra, *Ennio Stagno*, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI BRACCIANTI E COMPARTECIPANTI, signor *Ferniani Camillo* e dal sig. *Ibba Raffaele* Segretario della Unione Zonale di Oristano;

la CONFEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLA TERRA rappresentata dal suo Segretario sig. *Antonio Urracci*;

la CAMERA PROVINCIALE SINDACALE U.I.L. rappresentata dal suo Segretario sig. *Antonio Porcu*;

ad integrazione del patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura stipulato in Roma il 31 luglio 1951, si è stipulato il presente contratto da valere in tutta la provincia di Cagliari per le aziende agricole e i salariati fissi da essi dipendenti:

Art. 1.

PASSAGGIO DI MANSIONI

Con riferimento alla norma n. 6 del Patto nazionale di lavoro, ultimo comma, resta stabilito che dopo due mesi di effettiva prestazione delle mansioni superiori il salariato fisso avrà acquisito, a tutti gli effetti, il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni.

Art. 2.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Con riferimento alla norma n. 7, ultimo comma, del Patto nazionale di lavoro, resta stabilito che per tutta la durata del rapporto di lavoro i libretti sindacali di lavoro saranno depositati presso i rappresentanti comunali delle rispettive Associazioni Sindacali e dovranno essere controfirmati dai medesimi rappresentanti.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del salariato fisso è sempre fatta attraverso un periodo di prova, la cui durata massima è fissata in 30 giorni. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti alla rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso nè diritto ad indennità.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro nei vari mesi dell'anno è così stabilita:

novembre, dicembre, gennaio: ore 7;

febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre: ore 8;

giugno, luglio, agosto: ore 9.

Considerato che i lavori di cura e governo del bestiame sono intermittenti, il salariato fisso destinerà non più di tre ore del normale orario di lavoro alla cura e al governo del bestiame, salvo che non intervengano altri particolari accordi tra le parti.

Considerato, inoltre, che l'ora che i lavoratori guadagnano nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, la lavorano in più nei mesi di giugno, luglio e agosto, in nessun caso la tariffa deviessere alterata con il pretesto di una inferiore prestazione di lavoro, o maggiorata per l'ora lavorata in più nei mesi di cui sopra.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Con riferimento alla norma n. 12, penultimo comma, del Patto collettivo nazionale di lavoro, la maggiorazione per il lavoro notturno-festivo e straordinario-festivo resta stabilita nella misura del 30%.

Ai salariati fissi pastori non compete alcuna maggiorazione per lavoro notturno.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Ai salariati fissi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Anche agli addetti alla cura e al governo del bestiame è dovuta una giornata di riposo settimanale, possibilmente in coincidenza con la domenica. Qualora,

però, a giudizio del datore di lavoro, ciò non fosse possibile i salariati fissi predetti dovranno eseguire anche nel giorno di riposo le seguenti mansioni: governo degli animali, mungitura, pulizia delle stalle e trasporto del letame.

A tali salariati fissi, che non possono usufruire dell'intero riposo settimanale, dovrà essere concesso ogni anno un periodo di riposo compensativo pari a 18 giorni, normalmente retribuiti, in un unico periodo continuativo o divisi in due periodi a seconda delle esigenze dell'azienda.

Art. 7.

RETRIBUZIONE

La retribuzione dei salariati fissi è costituita complessivamente dalle corresponsioni in denaro e in natura. Avendo le parti concordato di aumentare del 10% le tariffe di cui al precedente Accordo provinciale 29 ottobre 1948, i minimi di salario, opportunamente arrotondati, restano stabiliti come segue:

primo salariato (omini e accordiu, serbitori, massaiu, zeraccu): presta ininterrottamente l'opera sua presso l'azienda, esegue i lavori indicati dal datore di lavoro; ha la sorveglianza sugli altri salariati e sugli avventizi; è responsabile degli attrezzi che ha in consegna L. 550 giornaliere;

secondo salariato (bastanti mannu o mesomini): aiuta il primo salariato e in assenza di questi lo sostituisce; è addetto in modo particolare al governo del bestiame da lavoro e prende parte attiva a tutti i lavori agricoli L. 540 giornaliere;

aiutante bastanti (aiutante del bastanti mannu): addetto in modo particolare al governo del bestiame L. 470 giornaliere;

carradori (addetto ai trasporti e alla manutenzione dei carri): può essere comandato a pascolare il bestiame da lavoro ed a sorvegliare i pascoli L. 470 giornaliere;

addetto ai lavori vari (boinargiu e bastanteddu): senza speciali mansioni o responsabilità: ragazzo inferiore ai 16 anni L. 380 giornaliere;

primo pastore: colui che ha la responsabilità del gregge intero L. 525 giornaliere;

secondo pastore: coadiuva il primo pastore quando il gregge supera i 100 capi L. 425 giornaliere;

primo vaccaro e primo porcaro colui che ha la responsabilità del bestiame affidatogli L. 515 giornaliere;

secondo vaccaro e secondo porcaro coadiuva il primo vaccaro e porcaro L. 420 giornaliere.

I minimi di cui sopra saranno graduati per età e sesso secondo le percentuali stabilite dalla norma n. 16 del Patto collettivo nazionale di lavoro.

Restano ferme le condizioni di miglior favore vigenti.

Il salario giornaliero dovrà moltiplicarsi per trenta per ottenere il salario mensile e per 360 per ottenere il salario annuale.

Le parti si riservano di provvedere alla scomposizione delle retribuzioni in paga base e contingenza non appena saranno definite in sede nazionale le trattative per la regolamentazione della scala mobile in agricoltura.

Art. 8.

VITTO

Tranne il caso che il lavoratore risieda stabilmente con la propria famiglia presso la azienda, al salariato fisso dovrà essere somministrato — gratuitamente — il vitto, costituito da alimento sano e nella misura necessaria per il normale sostentamento.

Almeno una volta al giorno dovrà essere data una buona minestra calda.

Il vitto viene valutato in L. 100 giornaliere.

Art. 9.

ALLOGGIO

Quando il datore di lavoro per le esigenze della propria azienda reputi necessario che il salariato fisso risieda nell'azienda stessa, deve mettere a disposizione del lavoratore e della sua famiglia, gratuitamente, locali di abitazione rispondenti alle disposizioni vigenti sull'igiene dei fabbricati rurali.

Ove l'azienda ne abbia la possibilità, dovrà fornire alla famiglia del salariato fisso residente nella azienda stessa, oltre la casa di abitazione, anche l'uso gratuito dell'orto, porcile e pollaio rustico ed accessori, nonchè del forno.

E' obbligo del salariato di mantenere la casa e quanto altro sopradetto nello stato in cui venne consegnata.

Art. 10.

GENERI IN NATURA

Nel fissare la quantità dei generi in natura da somministrare in conto salario saranno tenute presenti le consuetudini locali relative al miglioramento del vitto, in sovrappiù del salario, durante i lavori di raccolta. Le somministrazioni in natura continueranno ad avvenire secondo le modalità attualmente in uso.

Ai salariati fissi con contratto economico misto in denaro e compartecipazione, resta sempre garantita, anche in caso di annate sfavorevoli, una retribuzione complessiva pari al minimo di salario annuale stabilito per la relativa qualifica.

Art. 11.

DIARIE

Qualora il salariato fisso, comandato fuori azienda, sia costretto a consumare il pasto o a pernottare fuori della residenza abituale, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 12.

ABBANDONO DI LAVORO

Il salariato fisso che, senza giustificato motivo abbandoni il proprio posto di lavoro non rispettando le modalità e i termini fissati dalla norma n. 5 del Patto collettivo nazionale di lavoro, dovrà corrispondere al datore di lavoro una indennità pari a giorni 15 di salario.

Art. 13.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme contenute nel Patto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1951, ferme restando le condizioni di maggior favore.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Tranne i minimi di salario di cui al precedente art. 7 che entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre 1951, il presente contratto ha la durata di 2 anni a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1951-1952 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. Esso conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1953, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 12 ottobre 1953 in Cagliari, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione per la Sardegna, rappresentato dal dott. Giuseppe Stagno, assistito dal dott. Antonio Bertolino, si sono riuniti i signori:

comm. *Cicito Pischedda*, dott. *Giovanni Mereu*, geom. *Manconi Umberto*, sig. *Luigi Pisano*, dott. *Gino Levi*, sig. *Serafino Angelo Meloni*, sig. *Antonio Zorcolo*, per l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, assistiti dal dott. *Domenico Olla*, Direttore della medesima;

sig. *Giannetto Lay*, per l'UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L.;

sig. *Congia Giuseppe* e *Siddi Giuseppe* per la Federbraccianti Provinciali aderenti alla C.G.I.L.;

sig. *Livretti Antonio* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI.

Scopo della riunione: esame delle proposte relative agli adeguamenti economici ed all'applicazione della scala mobile per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Cagliari, a scioglimento delle riserve formulate davanti al Prefetto della Provincia il 28 febbraio 1953 in occasione degli adeguamenti allora concessi ai braccianti agricoli.

Dopo ampia discussione si è convenuto quanto segue:

Art. 1

A partire dal 1° ottobre 1953 i minimi di paga per i salariati fissi agricoli della provincia di Cagliari restano stabiliti come appresso:

1° salariato L. 600 giornaliere;
2° salariato L. 590 giornaliere;
aiutante bastanti L. 515 giornaliere
addetto lavori vari L. 415 giornaliere (ragazzo inferiore ai 16 anni);
1° pastore L. 575 giornaliere;
2° pastore L. 465 giornaliere;
1° vaccaro e 1° porcaro L. 565 giornaliere;
2° vaccaro e 2° porcaro L. 460 giornaliere.

I minimi di cui sopra saranno graduati per età e sesso secondo le percentuali stabilite dalla norma n. 16 del Patto *collettivo nazionale* 31 luglio 1951

Art. 2.

A partire dal 1° ottobre 1953 sarà corrisposta ai salariati fissi agricoli della provincia di Cagliari l'indennità giornaliera di contingenza prevista dall'Accordo nazionale 24 settembre 1952 per la scala mobile in agricoltura, secondo la seguente tabella, e successive variazioni giusta il predetto Accordo nazionale:

Uomini:			
dai 18 ai 65 anni	L.	32,27	giornaliere
dai 17 ai 18 anni	»	25.82	»
dai 16 ai 17 anni	»	24.20	»
dai 15 ai 16 anni		19,36	»
dai 14 ai 15 anni	»	16.13	»
Donne:			
dai 17 ai 55 anni	L.	22.59	giornaliere
dai 16 ai 17 anni	»	20.00	»
dai 15 ai 16 anni	»	17.74	»
dai 14 ai 15 anni	»	16.13	»

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 FEBBRAIO 1953, PER I BRACCIANTI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 28 febbraio 1953 in Cagliari nell'Ufficio e sotto la Presidenza del Vice Prefetto dott. Senio Princivalle si sono riuniti i signori:

avv. *Piero Tola*, dott. *Giuseppe Casella*, cav. *Antonio Tronci*, sig. *Claudio Ennas*, per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, assistiti dal dott. *Domenico Olla*;

sig. *Antonio Fois* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

sig. *Tetti Virgilio*, *Ferniani Camillo*, *Loddo Dina* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI aderente alla C.I.S.L., assistiti dai signori *Enzo Leolini* e *Giannetto Lay*;

signori *Urracci Antonio* e *Francesco Utzau* per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE aderente alla C.G.I.L.;

dott. *Giuseppe Stagno* in rappresentanza dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione.

Scopo della riunione: esame delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per gli adeguamenti economici e l'applicazione della scala mobile ai braccianti agricoli della provincia di Cagliari.

Dopo ampia discussione è stato raggiunto il seguente accordo:

Art. 1

A partire dal 1° marzo 1953 i minimi di salario giornaliero per i braccianti agricoli della Provincia di Cagliari restano fissati come segue:

Uomini:

		1ª zona	2ª zona	3ª zona
dai 18 ai 65 anni compiuti	L.	736	700	650
dai 17 ai 18 anni compiuti	»	589	560	520
dai 16 ai 17 anni compiuti	»	552	525	487
dai 15 ai 16 anni compiuti	»	442	420	390
dai 14 ai 15 anni compiuti	»	368	350	325

Donne:

		1ª zona	2ª zona	3ª zona
dai 17 ai 55 anni compiuti	L.	515	490	455
dai 16 ai 17 anni compiuti	»	456	434	403
dai 15 ai 16 anni compiuti	»	405	385	357
dai 14 ai 15 anni compiuti	»	368	350	325

Restano salve a titolo personale, le eventuali condizioni di miglior favore per i rapporti in atto.

Art. 2.

A far data dal 1° marzo 1953 sarà corrisposta ai braccianti agricoli della provincia di Cagliari l'indennità di contingenza nella misura fissata dalla seguente tabella attualmente in vigore e dalle successive variazioni della scala mobile di cui all'Accordo nazionale 23 settembre 1952.

Uomini:

dai 18 ai 65 anni	L.	21	giornaliere
dai 17 ai 18 anni	»	16,80	»
dai 16 ai 17 anni	»	15,54	»
dai 15 ai 16 anni	»	12,60	»
dai 14 ai 15 anni	»	10,50	»

Donne

dai 17 ai 55 anni	L.	14,70	giornaliere
dai 16 ai 17 anni	»	13,02	»
dai 15 ai 16 anni	»	11,54	»
dai 14 ai 15 anni	»	10,50	»

Art. 3.

In considerazione dell'accordo raggiunto sui due articoli precedenti le organizzazioni dei lavoratori rinunciano alla richiesta relativa alla creazione di una zona speciale o zona zero, in aggiunta alle tre zone nelle quali è attualmente diviso il territorio della provincia di Cagliari ai fini della determinazione del salario per i braccianti agricoli.

Art. 4.

Il trattamento economico giornaliero spettante ai braccianti agricoli della provincia di Cagliari dal 1° marzo 1953 viene riepilogato nella seguente tabella:

1ª ZONA

Uomini:

	Paga base	Contingenza	6%	Caro pane (1)	Totale giorn. (arr.)
dai 18 ai 65 anni comp.	736	21 —	45	30	832
dai 17 ai 18 anni comp.	589	16,80	36	30	672
dai 16 ai 17 anni comp.	552	15,54	34	30	632
dai 15 ai 16 anni comp.	442	12,60	27	30	512
dai 14 ai 15 anni comp.	368	10,50	23	30	431

Donne:

	Paga base	Contingenza	6%	Caro pane (1)	Totale giorn. (arr.)
dai 17 ai 55 anni comp.	515	14,70	32	30	592
dai 16 ai 17 anni comp.	456	13,02	28	30	527
dai 15 ai 16 anni comp.	405	11,54	25	30	472
dai 14 ai 15 anni comp.	368	10,50	23	30	431

2ª ZONA

Uomini:	Paga base	Contingenza	6%	Caro pane (1)	Totale giorn. (arr.)
	—	—	—	—	—
dai 18 ai 65 anni comp.	700	21 —	43	30	794
dai 17 ai 18 anni comp.	560	16,80	35	30	642
dai 16 ai 17 anni comp.	525	15,54	32	30	603
dai 15 ai 16 anni comp.	420	12,60	26	30	489
dai 14 ai 15 anni comp.	350	10,50	22	30	412
Donne:					
dai 17 ai 55 anni comp.	490	14,70	30	30	565
dai 16 ai 17 anni comp.	434	13,02	27	30	504
dai 15 ai 16 anni comp.	385	11,54	24	30	451
dai 14 ai 15 anni comp.	350	10,50	22	30	412

3ª ZONA

Uomini:	Paga base	Contingenza	6%	Caro pane (1)	Totale giorn. (arr.)
	—	—	—	—	—
dai 18 ai 65 anni comp.	650	21 —	40	30	741
dai 17 ai 18 anni comp.	520	16,80	32	30	599
dai 16 ai 17 anni comp.	487	15,54	30	30	563
dai 15 ai 16 anni comp.	390	12,60	24	30	457
dai 14 ai 15 anni comp.	325	10.50	20	30	385
Donne:					
dai 17 ai 55 anni comp.	455	14,70	28	30	528
dai 16 ai 17 anni comp.	403	13,02	25	30	471
dai 15 ai 16 anni comp.	357	11,54	22	30	421
dai 14 ai 15 anni comp.	325	10,50	20	30	385

(1) L'indennità di caropane è dovuta, inoltre direttamente dal datore di lavoro e nella misura di L. 20 giornaliere, per la moglie e per ciascuno dei figli del lavoratore inferiori ai 14 anni di età.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 GIUGNO 1958, PER I BRACCIANTI AVVENTIZI (GIORNALIERI DI CAMPAGNA) DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 4 giugno millenovecentocinquantotto, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e sotto gli auspici di quest'ultimo, si sono riuniti i signori:

avv. *Piero Tola-Sulis* e dott. *Lucio Balata*, per la UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI;
comm. *Daniele Ghilardi* per mandato del delegato confederale della FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI on. *Antonio Maxia*, assistito dal dott. *Mandis*;

sig. *Giannetto Lay* e *Mario Falchi*, per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. di Cagliari;

signori *Urraci Antonio, Congia Giuseppe* e *Siddi Giuseppe* per la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE della C.G.I.L. della Provincia di Cagliari;

dott. *Antonio Bertolino* per l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Cagliari,

per l'esame e la definizione delle trattative in corso per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro per i giornalieri di campagna (braccianti avventizi).

Dopo approfondita discussione sui punti controversi sentito il rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro, che invitava le parti a trovare una equa soluzione ai medesimi, si è addivenuti alla stipulazione del presente « Contratto collettivo di lavoro da valere per i giornalieri di campagna (braccianti avventizi) dipendenti da aziende agricole della provincia di Cagliari ».

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro fra le aziende agricole della provincia di Cagliari ed i lavoratori, da esse dipendenti, che abbiano la qualifica di bracciante.

Art. 2.

DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine delle prestazioni o comunque a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro resta fissato come segue:

1) novembre, dicembre e gennaio: ore 7;

2) febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre: ore 8;

3) giugno, luglio e agosto: ore 9.

Considerato che l'ora che i lavoratori guadagnano nel mese di novembre, dicembre e gennaio, la lavorano di più nei mesi di giugno, luglio e agosto, in nessun caso la tariffa deve essere alterata con il pretesto di una inferiore prestazione di lavoro o maggiorata per l'ora lavorata in più nei mesi di cui sopra.

Quando nelle giornate piovose la interruzione del lavoro avvenga dopo il primo riposo, compete al lavoratore la mezza giornata.

Nel caso che la interruzione avvenga dopo il secondo riposo gli compete la giornata intiera ed il lavoratore può recuperare nella settimana le ore perdute, elevando di non più di due ore l'orario normale delle giornate necessarie, nel termine massimo di una settimana, senza far luogo ad una remunerazione.

Art. 6.

DISTANZE

Il tempo impiegato dall'operaio per raggiungere il lavoro sarà disciplinato nel modo seguente:

1) per i terreni distanti fino a km. 3 dalla località di abitazione del lavoratore tutto il percorso resterà a suo carico e quindi le ore di lavoro resteranno effettive;

2) nel caso che il lavoratore dovesse percorrere più di 3 km., dall'orario di lavoro sarà detratto il tempo medio occorrente per portarsi sul fondo e tornare, ovvero sarà compensato in conformità di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale;

3) se il datore di lavoro fornirà mezzo di trasporto, il lavoratore non avrà diritto a detrazione o compenso alcuno.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Si considera:

a) *Lavoro straordinario*: quello eseguito oltre orario normale di lavoro e secondo l'art. 5.

b) *Lavoro notturno*: quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. Sono esclusi dal lavoro notturno giusta le disposizioni di legge le donne e i ragazzi.

c) *Lavoro festivo*: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 8, nonchè la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 20 %

lavoro festivo 30 %

lavoro notturno 30 %.

Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno, quando questo cade in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguire di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.

Art. 8.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di San Giuseppe;
4) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il 1° maggio, festa del Lavoro;
9) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno, festa SS. Pietro e Paolo;
11) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione di M. V.;
12) il 1° novembre, giorno Ognissanti;
13) il 4 novembre, giorno della Unità Nazionale;
14) l'8 dicembre, giorno della Immacolata Concez.;
15) il 25 dicembre, giorno di Natale;
16) il 26 dicembre, Santo Stefano;
17) la festa del Patrono del luogo.

Art. 9.

RETRIBUZIONE DEL LAVORO AVVENTIZIO

Gli elementi che formano la retribuzione del lavoratore avventizio sono i seguenti:

paga base;

contingenza.

Al lavoratore avventizio compete inoltre una indennità, pari all'11 % del salario intero in assorbimento delle indennità di festività nazionali, infrasettimanali ferie, gratifiche natalizie in quanto il bracciante avventizio non potrebbe beneficiare perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità non può essere applicata alle percentuali di maggiorazione per prestazioni straordinarie, festive, notturne e per altri titoli.

Art. 10.

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini:

dai 18 sino ai 65 anni compiuti 100% della unità piena uomo;

dai 17 sino ai 18 anni compiuti 80% della unità piena uomo;

dai 16 sino ai 17 anni compiuti 75% della unità piena uomo;

dai 15 sino ai 16 anni compiuti 60% della unità piena uomo;

dai 14 sino ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo.

Donne:

dai 17 sino ai 55 anni compiuti 70% della unità piena uomo;

dai 16 sino ai 17 anni compiuti 62% della unità piena uomo;

dai 15 sino ai 16 anni compiuti 55% della unità piena uomo;

dai 14 sino ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo.

Art. 11.

IMPIEGO DOMESTICO E LAVORO AGRICOLO

Le domestiche non debbono essere generalmente adibite a lavori agricoli. Nel caso che la prestazione avvenga mai però per conto di terzi, e che la durata di essa raggiunga il numero di 400 ore annue è inteso che la domestica sarà considerata salariata fissa, e come tale, retribuita secondo le vigenti tabelle contrattuali con detrazione di ogni e qualunque corrispettivo per la sua qualifica di domestica.

Ai fini del passaggio nelle categorie dei salariati fissi sono da considerarsi i seguenti lavori agricoli:

— zappatura, vendemmia, mietitura, trebbiatura, estirpazione fave e raccolta ulive.

Art. 12.

LAVORI SPECIALI

Le tariffe per i lavori speciali ordinari vengono aumentate per l'esecuzione dei lavori speciali come appresso indicati:

1) potatura della vite e delle piante legnose: aumento 25 %;

2) innesto di piante di alto fusto e delle viti, 25 %;
3) lavori con impiego di liquidi velenosi, 25 %;
4) tutti i lavori di falciatura, 25 %;
5) lavori di ortaggio e giardinaggio, 25 %;
6) addetti alla irrigazione nelle aziende irrigue, 25 %;
7) addetti ai vivai, 25 %;
8) addetti ai lavori di rimboschimento e guardia fuoco nelle foreste demaniali, 25 %;
9) addetti a mansioni di guardia e custodia, 25 %;
10) conducenti di macchine agricole mosse da agenti inanimati, 50 %.

Art. 13.

LAVORI STAGIONALI

Per i lavori stagionali di mietitura e trebbiatura grano e cereali minori le Organizzazioni si impegnano di stipulare volta per volta ed in tempo utile gli accordi salariali separati anche per la raccolta olive e la vendemmia.

Art. 13-*bis*.

Per i lavori eseguiti normalmente con i piedi in acqua di profondità superiore ai 10 cm. e sempre che il datore di lavoro non fornisca adeguati indumenti protettivi è dovuta una maggiorazione eguale al 20% della retribuzione normale spettante al lavoratore.

Art. 14.

ATTREZZI DI LAVORO

I lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, ed in genere quanto potrà essere loro affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili il cui ammontare gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

La manutenzione degli attrezzi d'uso per i lavori ordinari è a carico del datore di lavoro.

Art. 15.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 16.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17

Nelle zone della provincia riconosciute malariche dalle autorità competenti a termine delle vigenti disposizioni, ai datori di lavoro è fatto obbligo di somministrare gratuitamente il chinino occorrente o corrispondere durante i mesi di giugno, luglio e agosto una indennità giornaliera in aggiunta al salario normale pari al 4 % dello stesso.

Art. 18.

DIARIE

Qualora il lavoratore avventizio sia comandato ad eseguire lavori o trasporti che comportino il pernottamento fuori del suo Comune di residenza, ove il datore di lavoro non gli fornisca i viveri per la sera avrà diritto al rimborso dell'alloggio, alla spesa viveri per il pasto serale.

Art. 19.

ALLOGGIO

Nella eventualità che dei braccianti avventizi debbano pernottare in azienda, il datore di lavoro disporrà per il necessario alloggio dotato preferibilmente di brande in ferro od in legno ed osserverà le norme igienico-sanitarie.

Nel caso si ospitassero lavoratori di diverso sesso gli alloggi dovranno essere separati e non comunicanti.

Il datore di lavoro fornirà la paglia: i lavoratori porteranno federa, coperta e pagliariccio.

Art. 20.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) *la multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:*

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;

c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno saranno devoluti a favore dell'Ente Comunale di Assistenza competente per territorio.

2) *con multa pari all'importo di una giornata di lavoro nel caso di recidività di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo n. 1).*

3) *con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti*:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nella azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame.

Art. 21.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Tutte le controversie derivanti dalla mancata applicazione delle norme contenute nel presente contratto saranno denunziate dall'Organizzazione a cui aderisce il denunziante all'altra Organizzazione cui appartiene la controparte per il tentativo di amichevole componimento.

Se tale tentativo non giungesse a buon fine in sede periferica o non potesse essere svolto, potrà essere ripreso in sede provinciale dalle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 22.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno sollecitamente esaminate dalle Organizzazioni contraenti per un amichevole componimento.

Art. 23.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme sopra concordate non modificano le condizioni di miglior favore di cui beneficiano gli avventizi nei contratti individuali.

Art. 24.

EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Le norme contenute nel presente contratto collettivo hanno carattere tassativo in osservanza al disposto dell'art. 18 del Patto nazionale, sempre ferme restando le condizioni di miglior favore.

Art. 25.

DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Il presente contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 1° giugno 1958.

Esso si intenderà dop[illegible] il biennio tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza.

Le discussioni di tale proposta e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Art. 26.

ZONE

La Provincia è divisa nelle seguenti zone

1ª *Zona*:

Arborea Assemini Bauladu Cabras Cagliari / Elmas / Pirri Monserrato Quartucciu Carbonia / Serbariu Carloforte Capoterra Decimo Decimoputzu Dolianova Gesturi Gonnosfanadiga Guspini Marrubiu Maracalagonis Milis Monastir Oristano / Donigala Fenughedu Massama / Nurascinieddu / Silì / Palmas Arborea Quartu S. Elena Samassi S. Gavino Sanluri O.N.C. S. Giusta S. Nicolò Arcidano S. Sperate Santulussurgiu S. Vero Milis Selargius Serdiana Serramanna Sestu Sinnai Soleminis Tramatza Terralba Uta Settimo S. Pietro Villacidro Villasor Villaspeciosa Zeddiani.

2ª *Zona*:

Abbasanta Norbello Dosmusnovas Canales / Aidomaggiore Ales / Curcuris / Zeppara Baressa / Baradili di Baressa Barrali Barumini Bonarcado Calasetta Collinas Domusnovas Donori Fordongianus Figus / Gonnosnò Furtei Gesico Ghilarza Bidonì / Boroneddu / Soddi Tadasuni Zuri Giba / Masainas / Piscinas S. Anna Arresi Villarios Gonnoscodina Gonnostramatza Guamaggiore Guasila Iglesias Lasplassas Lunamatrona Mandas Masullas Mogoro Morgongiori Musei Narbolia Narcao Neoneli Nuraminis Nuracchi Ollasta Simaxis Ortacesus Pabillonis Pau Paulilatino Pimentel Pula Riola Samatzai S. Basilio S. Giovanni Suergiu Santadi Villaperucio / Terresoli S. Antioco Sardara Sarrok Sedilo Segariu Selegas Seuni Seneghe Senis Senorbì Serrenti Siamaggiore Siamanna Siapicia Siddi Simala Simaxis Sini Siurgus Donigala Solarussa Suelli Teulada Tratalias Tuili Setzu Genuri Turri Ulatirso Uras Usellus Ussana Ussaramanna Villamar Villamassargia Villanovaforru Villanovafranca Villanovatruschedu Villa S. Pietro Villaurbana Zerfaliu Villaverde Pauli Arbarei Siris Pompu Baratili S. Pietro Arixi Assolo.

3ª *Zona*:

Allai Arbus Ardauli Armungia Asuni Ballao Burcei Busachi Domusdemaria Flumini-maggiore Goni Gonnessa Mugorella Muravera Nughedu S. Vittoria Portoscuso Portovesme Ruinas Samugheo S. Nicolò Gerrei S. Andrea Frius S. Antonio Ruinas S. Vito Siliqua Silius Sorradile Vallermosa Villaputzu Villasalto Villasimius.

Dichiarazione a verbale

a) (sull'art. 12) La coltura dei carciofi nelle aziende orticole è considerata fra i lavori speciali, e cioè 25 %.

b) Poichè in provincia di Cagliari è in atto la consuetudine di corrispondere ai braccianti avventizi, dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, una indennità tale indennità viene commisurata in quattro giornate di salario all'anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1810.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici delle imposte di consumo e tasse affini e dei lavoratori assunti dai Comuni, per lo stesso servizio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 15 dicembre 1952, per l'applicazione della scala mobile sulla indennità di contingenza per i dipendenti dalle aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, stipulato tra la Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.G.I.L.), il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.I.S.L.), il Sindacato Autonomo Dipendenti I.N.G.I.C.;

Visto l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, che approva il testo unico delle clausole contrattuali, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo, l'Istituto Nazionale Gestioni Imposte Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.G.I.L.), il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.I.S.L.);

Visto l'accordo collettivo 9 luglio 1954, recante modifiche al testo unico approvato col predetto accordo collettivo 30 ottobre 1953, stipulato tra le medesime parti dello stesso accordo 30 ottobre 1953;

Visto l'accordo collettivo 17 febbraio 1955 (art. 3), sul trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.G.I.L.), il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.I.S.L.), l'Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo collettivo 22 dicembre 1958, e relative tabelle, per la proroga delle indennità previste dagli accordi regionali per il personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.G.I.L.), il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.I.S.L.), il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (C.I.S.N.A.L.), l'Unione Italiana del Lavoro, il Sindacato Italiano Autonomo Lavoratori Imposte di Consumo;

Visto l'accordo collettivo 8 luglio 1959, e relative tabelle, sul trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 22 dicembre 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 142 del 5 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati

l'accordo collettivo 15 dicembre 1952, relativo alla applicazione della scala mobile sulla indennità di contingenza per i dipendenti dalle aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135;

l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, che approva il testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135;

l'accordo collettivo 9 luglio 1954, recante modifiche al testo unico approvato col predetto accordo collettivo 30 ottobre 1953;

l'accordo collettivo 17 febbraio 1955 (art. 3), relativo al trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo;

l'accordo collettivo 22 dicembre 1958, relativo alla proroga delle indennità previste dagli accordi regionali per il personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo;

l'accordo collettivo 8 luglio 1959, relativo al trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici delle imposte di consumo e tasse affini e di tutti i lavoratori assunti dai Comuni, per lo stesso servizio, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì maggio 1962
*Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 4*2 VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 15 DICEMBRE 1952 PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE SULL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE APPALTATRICI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E DAI COMUNI PER IL SUDDETTO SERVIZIO ASSUNTI IN FORZA DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 GENNAIO 1947, N. 135

L'anno 1952 il giorno 15 dicembre in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sotto la Presidenza del Sottosegretario on. dott. *Giovanni Bersani* assistito dal dott. *Gastone Spinola* ed alla presenza, in qualità di osservatore, del dott *Umberto Scatà* del Ministero delle Finanze e del dottor *Luigi Pasqualucci* del Ministero dell'Interno, si sono riuniti:

per l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, il professore *Achille Guerra*;

per l'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO, comm. dott. *Luigi Acciari*, avv. *Pietro Rezzi*, avv. *Guglielmo Boursier Niutta*;

per l'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO, dott. *Baici*;

per la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO aderente alla C.G.I.L. sig. *Ermenegildo Coras*, sig. *Mario Frattarelli* e *Alberto Mancini*, assistiti dall'on. sen. *Renato Bitossi* e dal dott. *Giovanni Cimini* della C.G.I.L.

per il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO aderente alla C.I.S.L. sig. *Giuseppe Tassini*, assistito dall'on. *Luigi Morelli*, dal dott. *Mario Bertini* e dal dott. *Pasquale Trozzi* della C.I.S.L.

per il SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI I.N.G.I.C. aderente alla C.I.S.L., avv. *Franco Simoncini* e dott. *Alberto Brancatini*,

per l'esame della vertenza sull'applicazione della scala mobile alla indennità di contingenza ai dipendenti da aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dai Comuni per il suddetto servizio ai sensi della legge 31 gennaio 1947 n. 135.

Dopo ampia e cordiale discussione è stato convenuto quanto appresso:

1) sulle retribuzioni dei dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo e dei Comuni assunti in forza della legge 31 gennaio 1947 n. 135 si applica il principio della scala mobile secondo il sistema di cui appresso:

Art. 1.

INDICE DEL COSTO DELLA VITA

L'indice del costo della vita che si assume per il calcolo delle variazioni da valere per l'applicazione del presente accordo di scala mobile è quello ufficiale pubblicato dall'ISTAT.

Art. 2.

BASE DELLE VARIAZIONI

La base delle variazioni è costituita dal numero indice arrotondato a 55,90 fatto eguale a 100.

Art. 3.

FREQUENZA DELLE VARIAZIONI

Le variazioni del costo vita saranno rilevate di trimestre in trimestre e saranno applicate nel trimestre successivo con un mese di intervallo, necessario per la comunicazione di detti indici dall'ISTAT e per i calcoli relativi.

(Es.: se il trimestre da considerarsi per calcolare la variazione di costo vita è quello « settembre-novembre 1952 », nel mese di dicembre saranno effettuati i calcoli necessari e l'eventuale variazione sarà applicata nel trimestre successivo, gennaio-marzo 1953).

Art. 4.

INIZIO DELLE VARIAZIONI

Il calcolo delle variazioni del costo vita, ai fini del presente accordo di scala mobile avrà inizio col trimestre « settembre-novembre 1952 »; pertanto il primo trimestre di applicazione è quello « gennaio-marzo 1953 ».

Art. 5.

CALCOLO DELLE VARIAZIONI

a) Si calcola la media degli indici mensili del costo vita del trimestre considerato.

b) si calcola il rapporto percentuale fra l'indice medio trimestrale suddetto e l'indice del periodo base, indicato nel precedente art. 2, considerando due decimali e con arrotondamento in base al 3° decimale;

c) l'indice percentuale così ottenuto viene arrotondato alla unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano minori oppure eguali o maggiori a 50 centesimi;

d) si esegue la differenza fra l'indice percentuale arrotondato del trimestre considerato e quello del trimestre precedente (o della base eguale 100 nel caso del 1° trimestre di variazione);

e) tale differenza tra gli indici percentuali arrotondati costituisce il numero dei « punti » di variazione della scala mobile da applicarsi nel trimestre successivo a norma del precedente art. 3 e del successivo art. 6.

(Es.: base = 100; 1° trimestre di variazione = 100,52, arrotondato 101; punti da applicarsi nel trimestre successivo: 101 — 100 = 1; secondo trimestre di variazione = 101,46 arrotondato a 101; punti da applicarsi nel trimestre successivo 101 — 101 = 0 e così di seguito).

Art. 6.

VALORE DEL PUNTO

Ad ogni punto di variazione dell'indice trimestrale derivante dal calcolo indicato al precedente art. 5, corrisponderà l'aumento dell'indennità di contingenza appresso determinata da valere per i gradi corrispondenti di tutte la classi dei Comuni.

Direttore di 1ª	800
Direttore di classe B-C-D-E; Ispettori Centrali e Capo Ufficio delle Amministrazioni Centrali	600
Capo Ufficio Ispettori di Aziende Locali Impiegati di concetto delle Amministrazioni Centrali	480
Ricevitori di 1ª	420
Ricevitori di 2ª Impiegati d'ordine	390
Applicato e gradi inferiori	350

2) Col presente accordo le parti si danno reciproco atto che considerano risolta ogni questione relativa alla rivalutazione dei gradi e all'adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita per il periodo di due anni.

3) Il presente accordo potrà essere rinnovato alla scadenza di anno in anno col preavviso di tre mesi.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1953, CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI E DAI COMUNI, PER LO STESSO SERVIZIO, ASSUNTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 GENNAIO 1947, N. 135

L'anno 1953 il giorno 30 ottobre, nella sede della Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo e Tasse Affini, in Roma via Nazionale 243 si sono riuniti:

per l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, comm. *Luigi* dott. *Acciari*, vice Presidente della UNAIC: dott. *Giuseppe Ferrando;* dott. *Piero Papi*, avv. *Guglielmo Boursier Niutta*, Segretario Generale dell'UNAIC;

per la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte Consumo, aderente alla C.G.I.L. sig. *Ermenegildo Coras* Segretario, sig. *Mario Frattarelli* V. Segretario, sig. *Alfio Pannisi*, dott. *Gioacchino Landolina;*

per il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte Consumo *aderente* alla C.I.S.L. avv. *Achille Ferrini*, Segretario, sig. *Giuseppe Tassini;*

per l'Istituto Nazionale Gestioni Imposte Consumo (I.N.G.I.C.) dott. *Antonio Baici*, il quale dichiara di aderire con la riserva della ratifica a norma di legge da parte del Comitato Esecutivo dell'Istituto:

i quali hanno concordato ed approvato alcune modifiche al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dagli appaltatori delle Imposte di Consumo e Tasse Affini e dai Comuni, ai sensi del D. L. 21 gennaio 1947, n. 135, stipulato il 21 aprile 1940 e modificato con Accordo 15 gennaio 1948, approvandone il testo unico che segue:

Capo I

DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COMPOSIZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 1.

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro del personale addetto alle Amministrazioni Centrali ed alle Aziende Locali per la riscossione delle Imposte di Consumo, Tasse e diritti affini dipendente da Ditte, Consorzi fra Esercenti ed Enti appaltatori del servizio di riscossione dei tributi stessi, nonchè dai Comuni per effetto della legge 31 gennaio 1947, n. 135.

Art. 2.

La costituzione del rapporto di lavoro regolato dal presente contratto si intende a tempo indeterminato.

Art. 3.

Il personale di cui al presente contratto è suddiviso, di regola, in due ruoli:

a) ruolo delle Amministrazioni Centrali;
b) ruolo delle Aziende Locali.

Art. 4.

Al ruolo delle Amministrazioni Centrali appartengono i seguenti gradi:

1) Ispettore Centrale;
2) Capo Ufficio e Ispettore di Raggruppamento;
3) Impiegato di concetto;
4) Impiegato d'ordine;
5) Dattilografo;
6) Usciere e fattorino.

Al ruolo delle Aziende Locali appartengono i seguenti gradi:

1) Direttore di 1ª categoria;
2) Direttore di Comune di classe B-C; Vice direttore di Comune di classe A;
3) Direttore di Comune di classe D-E; Vice Direttore di Comune di classe B; Ispettore Capo;
4) Ispettore di Zona o di reparto;
5) Ispettore e Capo Ufficio;
6) Ricevitore di 1ª Cat. - Cassiere - Contabile - Vice Ispettore - Controllore - Impiegato di concetto - Maresciallo di gestione di classe A-B;
7) Ricevitore di 2ª categoria - Brigadiere di gestione di classe A-B;
8) Applicato (impiegato d'ordine);
9) Agente con grado - Autisti - Motoristi - Motociclisti;
10) Agente;
11) Dattilografo;
12) Usciere, fattorino e custode degli Uffici

Art. 5

E' in facoltà del datore di lavoro di trasferire, durante il corso del rapporto di impiego, il personale dall'uno all'altro ruolo osservando la seguente correlazione tra i gradi

Amministraz. Centrali	*Aziende locali*
1) —	Direttori di 1ª Categ.
2) Ispettori Centrali	Direttori di Comuni di classe B-C; Vice Direttori di Comuni di Classe A
3) Capi Ufficio-Ispettori di Raggruppamento	Direttori di Comuni di classe D-E
4) —	Vice Direttori Ispettori Capo
5) —	Ispettori di Zona o di Reparto
6) Impiegati di concetto	Ispettori Capi Ufficio
7) —	Ricevitore di 1ª
8) Impiegati d'ordine	Ricevitore di 2ª
9) —	Applicati
10) —	Agenti con grado
11) —	Agenti
12) Dattilografi	Dattilografi
13) Uscieri-Fattorini	Uscieri-Fattorini

Per i gradi in cui è prevista alcuna correlazione il trasferimento può avvenire previo conferimento del grado che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a quello in atto goduto.

Art. 6.

E' *Ispettore Centrale* l'impiegato preposto al controllo tecnico-amministrativo di gruppi di aziende locali ed, eventualmente, alla elaborazione di studi per gli appalti ed allo svolgimento delle trattative per la loro acquisizione o riconferma, esercitando detta funzione alle dipendenze immediate degli organi centrali.

E' *Capo Ufficio di Amministrazione Centrale* l'impiegato preposto ad una ripartizione, sezione o ufficio delle Amministrazioni Centrali.

E' *Ispettore di Raggruppamento* l'impiegato che, nell'ambito di un centro di coordinamento dell'Organizzazione periferica aziendale, svolge prevalentemente funzioni di controllo tecnico-amministrativo delle gestioni sotto la direzione degli Ispettori Centrali.

Non acquisisce diritto a tale grado, nè il conseguente passaggio di ruolo, il dirigente di gestione locale al quale, per motivi di ordine tecnico, economico ed organizzativo, sia assegnato l'incarico di esercitare funzioni di vigilanza su altre gestioni limitrofe.

E' *Impiegato di concetto* quello prevalentemente adibito a lavori che implichino responsabilità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche ad esso affidate e che, in relazione alle funzioni esplicate, abbia una adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione delle imposte di consumo.

E' *Impiegato d'ordine* l'addetto a lavori che non comportino responsabilità oltre i limiti di una normale diligenza ed esattezza di esecuzione.

E' *Direttore di I categoria* l'impiegato preposto alla direzione del servizio di riscossione delle imposte di consumo in gestione di classe A.

E' *Direttore* l'impiegato preposto alla direzione del servizio di riscossione delle imposte di consumo in gestione di classe B, C, D, E, o di classe F ove si tratti di Comune capoluogo di provincia.

E' *Vice Direttore tecnico o amministrativo di aziende locali* l'impiegato il quale nelle gestioni di classe A e B, collabora con il direttore e lo sostituisce in caso di assenza.

E' *Ispettore Capo di Azienda Locale* l'impiegato che, nelle gestioni di classe A, B e C sovraintende — alle dirette dipendenze del direttore — al corpo ispettivo locale e ne dirige e coordina l'attività in tutti i settori del servizio.

E' *Ispettore di Zona o di Reparto* l'impiegato che, nelle gestioni di classe A e B esercita — in subordine all'Ispettore Capo — funzioni ispettive e di controllo sul personale e sugli uffici compresi nell'ambito della zona o reparto di cui è posto a capo.

E' *Ispettore di Azienda Locale* l'impiegato che, in subordine al direttore o all'ispettore capo, od al capo zona o di reparto (ove esistano), sovraintende ai servizi di riscossione e vigilanza e ne cura l'ordinato funzionamento.

E' *Capo Ufficio di Aziende Locali* l'impiegato preposto alla gestione di comuni di classe F e G o che sia a capo di determinati servizi nelle aziende locali, oppure preposte nelle gestioni di classe A, B, C, D ed E, ad uffici periferici in cui prestino servizio almeno quattro dipendenti.

E' *Ricevitore di I categoria* l'impiegato preposto alla gestione di classe H ed I ove presti servizio almeno un altro dipendente, oppure sia addetto, in gestioni di classe superiore, a servizi amministrativi, di cassa e riscossione pur conservando le normali funzioni di sorveglianza ed accertamento.

E' *Maresciallo* l'impiegato che, nei Comuni di classe A e B, è preposto esclusivamente al Comando degli agenti addetti al servizio di vigilanza in una determinata zona o reparto.

E' *Vice Ispettore* l'impiegato che esercita in prevalenza funzioni di controllo del personale addetto al servizio di vigilanza e cura l'ordinato svolgimento del servizio stesso.

Tale qualifica può essere attribuita anche nelle gestioni dirette da un Capo ufficio oltre a quelle ove esiste già un Ispettore.

E' *Cassiere* l'impiegato che esplica esclusivamente funzioni amministrative e di cassa.

E' *Contabile* l'impiegato che nei comuni di classe A e B esplica il servizio di contabilità e di cassa nelle singole zone in cui è diviso il Comune.

E' *Ricevitore di 2ª categoria* l'impiegato che presta servizio nelle gestioni con unico lavoratore. Tale grado è eccezionalmente ammesso per chi è preposto a gestioni di Comuni di classe II e I che, non consentono la presenza di un Ricevitore di 1ª categoria, data la esigua entità delle riscossioni.

E' *Brigadiere* l'impiegato che nei Comuni di classe A e B, in subordine al Maresciallo, è preposto esclusivamente al Comando di nuclei di agenti addetti al servizio di vigilanza di una determinata zona o reparto.

E' *Applicato* l'impiegato che svolge presso le Aziende Locali mansioni che non comportano responsabilità eccedenti i limiti di una normale diligenza ed esattezza di esecuzione.

E' *Motociclista* ai fini del riconoscimento del grado di cui al n. 9 del precedente art. 4, l'agente espressamente comandato a prestare servizio continuativo facendo uso della motocicletta.

Art. 7.

Per l'assunzione di nuovo personale debbono osservarsi le disposizioni previste dalle leggi, dai vigenti contratti di lavoro e dalle particolari norme contenute nel Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175 sulla Finanza Locale e nell'art. 302 del relativo Regolamento di attuazione 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 8.

L'assunzione deve essere effettuata con atto scritto, dal quale deve risultare:

a) il ruolo, grado e qualifica per il quale il personale viene assunto;

b) il trattamento economico;

c) la data di assunzione;

d) l'eventuale periodo di prova.

Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere l'esibizione dei seguenti documenti:

a) Certificato di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo, ove occorra;

b) Certificato di nascita;

c) Certificato di cittadinanza;

d) Copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, a seconda che l'aspirante abbia o no ricoperto nelle Forze Armate il grado di Ufficiale;

e) Certificato penale generale di data non anteriore a tre mesi;

f) Certificato di buona condotta morale e civile;

g) ogni altro documento eventualmente richiesto da particolari disposizioni di legge sul lavoro, sulla previdenza, ecc.

Art. 9.

Il periodo di prova, ove sia convenuto deve risultare dalla lettera di assunzione: ha la durata di tre mesi e non può essere nè protratto nè rinnovato. Qualora, alla scadenza, il datore di lavoro non proceda alla disdetta del rapporto, il personale si intende confermato in servizio.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento da entrambe le parti senza preavviso nè indennità.

Tuttavia, ove il licenziamento avvenga per volontà del datore di lavoro e non ricorrano gli estremi della giusta causa, il personale ha diritto alla retribuzione del mese in corso.

Non può essere sottoposto a nuovo periodo di prova il personale che, entro tre mesi dal compimento del precedente, venga riassunto in servizio dallo stesso datore di lavoro.

Art. 10.

Il servizio prestato nel periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Il personale confermato in servizio al termine del periodo di prova sarà, dal datore di lavoro, iscritto al Fondo di Previdenza a norma dell'art. 3, lettera *c)* del Regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939, numero 1863 con iscrizione retroattiva alla data di assunzione.

Art. 11.

Il congiungimento dei periodi di servizio ai fini del trattamento di quiescenza ed anzianità in caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altro appaltatore entro tre mesi dalla interruzione del precedente rapporto, anche a seguito di dimissioni volontarie, sarà regolato dagli accordi all'uopo intervenuti con i competenti Enti di Previdenza.

Art. 12.

Non è consentita l'assunzione di personale a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica.

Capo II

DOVERI E ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

Art. 13.

Il lavoratore ha il dovere di dare all'Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'Azienda stessa, e le norme del presente contratto.

Gli è fatto divieto di comunicare qualsiasi notizia relativa all'azienda e di svolgere attività contrastante o comunque incompatibile con i doveri di ufficio.

Art. 14.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero inflitto verbalmente;

b) il biasimo inflitto per iscritto dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta;

c) la multa fino ad un massimo di tre giornate di retribuzione. Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti del personale di cui ai nn. 5 e 6 del ruolo delle Amministrazioni Centrali e nn. 9, 10, 11 e 12 del ruolo delle Aziende Locali;

d) la decurtazione di 1/5 della retribuzione e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti delle categorie non comprese nella lettera *c)*;

e) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 20 giorni:

f) la retrocessione dal grado, con la corrispondente riduzione di retribuzione, in luogo del licenziamento, quando l'interessato vi dia consenso per iscritto;

g) il licenziamento in tronco per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.

La loro applicazione, in conformità delle norme di cui all'articolo successivo, avviene indipendentemente dall'ordine di elencazione ed unicamente in rapporto alla entità della mancanza commessa od alla eventuale recidiva.

Art. 15.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del precedente articolo debbono essere preceduti dalla contestazione delle mancanze, fatta mediante lettera raccomandata all'interessato, cui deve essere concesso un termine non inferiore a 5 giorni per presentare, se crede, le sue discolpe.

Ove queste siano presentate, il datore di lavoro è tenuto, dopo averle vagliate, a comunicare all'interessato le sue decisioni.

In ogni caso il provvedimento con cui si infligge la punizione deve essere motivato. Il ricavo delle multe e l'importo della retribuzione non corrisposta, escluso il caso di sospensione precauzionale in dipendenza del giudizio penale, deve essere versato al Fondo di Assistenza Lavoratori II. CC. istituito con l'accordo 28 ottobre 1953.

Nei casi di sospensione (lettera *e)*, retrocessione (lettera *f)* e di licenziamento in tronco (lettera *g)* il provvedimento dovrà essere reso noto dal datore di lavoro alla propria organizzazione sindacale che provvede a darne notizia a quella cui appartiene il lavoratore entro 15 giorni dalla ricezione. E' fatto salvo, nei suddetti casi, al lavoratore, il ricorso all'azione avanti il giudice competente, senza che ciò possa costituire motivo per un nuovo provvedimento disciplinare.

Art. 16.

In caso di sottoposizione a procedimento penale, per fatti che non possono giustificare il licenziamento in tronco di cui al precedente art. 14, il lavoratore rimane precauzionalmente sospeso dal servizio e dalle retribuzioni dalla data di rinvio a giudizio sino alla pronuncia definitiva.

Alla moglie ed ai figli viventi a carico del lavoratore sospeso è corrisposto, a titolo alimentare e per tutto il periodo della sospensione, un assegno corrispondente al terzo della retribuzione (comprensivo di eventuali assegni « ad personam » e altre indennità, che non abbiano carattere di rimborso spese, comunque godute) che gli sarebbe spettata detratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore, i quali, in uno con quelli a carico del datore di lavoro, dovranno essere sempre integralmente versati agli Enti di Previdenza e Assistenza.

Gli assegni familiari non sono soggetti a riduzioni e devono sempre essere corrisposti.

La sospensione non interrompe l'anzianità di servizio.

La pronuncia definitiva di assoluzione non conferisce al lavoratore il diritto alla corresponsione delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione precauzionale.

Art. 17.

Il personale non può essere assegnato a mansioni diverse da quelle corrispondenti al suo grado.

Tuttavia può essere temporaneamente adibito a mansioni inerenti ad un posto superiore, resosi vacante per mancanza del titolare, per un periodo non eccedente un mese, senza aumento di retribuzione.

Se la supplenza si prolunga oltre detto periodo, al personale spetta, dal secondo mese in poi, la differenza tra la retribuzione percepita e quella minima del grado del dipedente che egli supplisce.

Ove la supplenza duri complessivamente 4 mesi in un anno il personale ha diritto alla promozione.

In caso di sostituzione di personale temporaneamente assente per malattia (ove l'assensa non si prolunghi oltre i termini di comporto) servizio militare o in aspettativa, non oltre il periodo di un anno, ai sensi del successivo art. 49, non compete alcun diritto a promozione, ma solo a decorrere dal 2° mese e per tutto il periodo della sostituzione, la differenza di retribuzione in conformità del terzo comma.

Art. 18.

Le promozioni sono conferite per merito congiunto alla anzianità.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 19.

A) Retribuzione

La composizione della retribuzione ed i minimi relativi risultano dagli accordi economici.

Art. 20.

B) Scatti per anzianità di grado.

Tutto il personale regolato dal presente contratto ha diritto alla corresponsione di aumenti derivanti dalla anzianità di servizio nel grado, regolati nella periodicità e nella misura dalla allegata tabella.

Art. 21

C) Gratifica Natalizia e Pasquale

Al personale di qualunque grado competono due gratifiche annuali ciascuna di importo pari ad una mensilità della retribuzione goduta nel mese fissato per tale corresponsione, con esclusione solo delle indennità per mezzi di locomozione, rischio di Cassa e Assegni Familiari sia diretti (corrisposti dall'I.N.P.S.) che suppletivi (corrisposti dal datore di lavoro).

Una gratifica è corrisposta in occasione della Pasqua e l'altra in occasione del Natale di ciascun anno.

Al personale che per qualsiasi motivo interrompa nel corso dell'anno il suo rapporto di lavoro, compete un dodicesimo delle due gratifiche per ogni mese di servizio prestato successivamente all'ultima corresponsione di ciascuna delle gratifiche stesse.

Nel caso di trapasso di gestione, sia fra gli appaltatori che con i Comuni, spetta al datore di lavoro cessante l'obbligo della corresponsione per i dodicesimi delle due gratifiche relative al periodo trascorso, computate dall'ultima corresponsione e calcolate sulla base della retribuzione in atto al momento in cui si verifica il trapasso stesso.

Ai fini del calcolo dei dodicesimi il periodo di servizio inferiore ai 15 giorni non si calcola.

Agli unici effetti del pagamento dei ratei la gratifica Pasquale si considera sempre corrisposta in aprile.

Art. 22.

La retribuzione dev'essere corrisposta, di regola, il 27 di ogni mese con prospetti paga redatti secondo le norme di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Art. 23.

D) *Trasferte*

Al personale inviato in missione temporanea fuori del territorio del Comune presso la cui gestione presta servizio, compete, oltre al rimborso delle spese di ferrovia o di altro mezzo di trasporto ove non esista linea ferroviaria, la diaria secondo l'ammontare della seguente tabella:

RUOLO AMMINISTRAZIONI CENTRALI

	Lire
1) Ispettore Centrale	3.000
2) Capo Uff. e Ispettore di raggruppamento	3.000
3) Impiegato di concetto	2.800
4) Impiegato d'ordine	2.500
5) Dattilografo	2.000
6) Usciere e Fattorino	2.000

RUOLO AZIENDE LOCALI

	Lire
1) Direttore di 1ª categoria	3.500
2) Direttore	3.000
3) Vice Direttore Ispettore Capo	3.000
4) Ispettore Zona o Reparto	2.800
5) Ispettore e Capo Ufficio	2.800
6) Ricev. di 1ª Cassiere Vice Ispettore o Controllore Impiegato di concetto	2.500
7) Ricev. di II	2.500
8) Applicato (Impiegato d'ordine)	2.300
9) Agenti con grado Autisti Motoristi e motociclisti	2.100
10) Agente	2.100
11) Dattilografo	2.000
12) Usciere, fattorino, Custode degli Uffici	2.000

A precisazione del sistema da adottare per l'applicazione della presente tabella si ritiene utile aggiungere quanto segue:

1) Qualora l'uscita avvenga prima delle ore 12 e si protragga oltre le ore 2 antimeridiane del giorno successivo, verrà liquidata l'intera diaria.

2) Qualora la missione comporti la consumazione di due pasti o di un pasto e pernottamento, spetteranno due terzi dell'intera diaria:

a) si ha diritto all'indennità per due pasti: qualora l'uscita avvenga prima delle ore 10 antimeridiane ed il rientro tra le ore 21 e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo;

b) si ha diritto all'indennità per un pasto e pernottamento qualora l'uscita avvenga dopo le ore 12 e si protragga oltre le 2 antimeridiane del giorno successivo;

3) Qualora la missione comporti la presunzione di consumazione di un solo pasto spetterà un terzo della intera diaria:

a) si ha diritto all'indennità per un pasto: qualora l'uscita avvenga prima delle ore 10 antimeridiane ed il rientro dopo le ore 14 e non oltre le ore 21; oppure l'uscita avvenga dopo le ore 12 ed il rientro tra le ore 2 antimeridiane del giorno successivo;

4) Qualora la missione non comporti nè la consumazione di pasti, nè pernottamento fuori sede, spetterà il 15 % dell'intera diaria. In questi casi il rientro dovrà avvenire prima delle ore 13 o tra le ore 14 e fino alle ore 21.

Per tutto il personale la durata della diaria dovrà essere precisata prima dell'inizio della missione.

Superati i 15 giorni di missione nella stessa località, la diaria viene ridotta per i giorni successivi di un terzo.

Il rimborso delle spese ferroviarie effettivamente sostenute, compete, come segue:

a) Ispettori Centrali Direttori di 1ª categoria e Direttori di Comuni di classe *B*	1ª classe
b) Agenti, Dattilografi, Uscieri, Fattorini	3ª classe
c) Restante personale	2ª classe

Art. 24.

E) *Lavoro straordinario Compenso*

Il lavoro straordinario può essere effettuato solo per far fronte a temporanee esigenze di servizio.

L'ordine di effettuazione deve essere dato di volta in volta per iscritto dal dirigente della gestione, o per il personale dell'Amministrazione Centrale, dal Direttore Centrale o da chi ne fa le veci.

Tale comunicazione, che deve precisare il periodo e le ore giornaliere di prestazione, costituisce l'unico titolo valido per il diritto alla liquidazione del compenso relativo.

Ove, per cause eccezionali di servizio, la prevista comunicazione scritta non sia possibile, il personale che abbia dovuto prestare lavoro straordinario su ordine verbale, dovrà non oltre il terzo giorno dalla prestazione, richiedere al dirigente della gestione o al

Direttore Centrale la conferma scritta dell'ordine ricevuto che sostituisce, ai fini della liquidazione del compenso, la comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 25.

Il compenso per lavoro straordinario viene calcolato dividendo la retribuzione mensile lorda, composta dagli elementi elencati negli accordi economici (stipendio, indennità di residenza, mensa, contingenza, dirigenza e disagiata residenza o soggiorno e cura, ove corrisposte) ed aumentata dai dodicesimi per tredicesima e quattordicesima mensilità, per 175 a favore del personale con orario di lavoro di 42 ore settimanali, per 185 a favore del personale con orario di lavoro di 45 ore settimanali, per 192 a favore del personale con orario di lavoro di 48 ore settimanali.

La retribuzione oraria così determinata deve essere maggiorata del 35 % se il lavoro è stato prestato di giorno (di regola 6-21) e del 70 % se di notte (di regola 21-6).

Art. 26.

Il compenso per lavoro straordinario deve essere liquidato mensilmente con apposito ruolo, non oltre i primi 10 giorni del mese successivo a quello in cui avvenne la prestazione.

Ove detta liquidazione non avvenga nel periodo suindicato il lavoratore deve richiederne il pagamento entro un successivo termine di 6 mesi, trascorso il quale, egli ne decade dall'esercizio sia giudiziale che extra giudiziale.

Il compenso per lavoro straordinario pagato oltre i due mesi dalla data di richiesta del lavoratore deve essere maggiorato dell'interesse legale.

CAPO IV

ORARIO DI LAVORO - GIORNI FESTIVI

Art. 27.

L'orario normale di lavoro è stabilito fino a nuova stipulazione, nella seguente misura:

a) ore 42 settimanali per tutto il personale impiegatizio delle Amministrazioni Centrali, delle Direzioni locali e delle Ricevitorie, con l'eccezione di cui alla lettera seguente;

b) ore 45 settimanali per i Ricevitori di tutte le Ricevitorie escluse quelle Centrali e quelle dei Mattatoi e dei Mercati.

Si intendono Centrali quelle Ricevitorie così definite o funzionanti e che, come tali, accentrino un complesso di servizi comuni ad altre Ricevitorie:

c) ore 48 settimanali per tutto il restante personale.

Per tale personale le prime due ore settimanali di lavoro straordinario, eventualmente prestato, saranno pagate con retribuzione non maggiorata ai sensi del precedente art. 25.

Art. 28.

Il personale di qualsiasi grado deve osservare l'orario previsto per la categoria di cui assolve le mansioni.

Tale orario può essere disposto in via continuativa o con un intervallo non inferiore a due ore e non superiore a tre.

Non è soggetto a limitazione dell'orario di lavoro chi è a capo di una gestione di qualsiasi classe e gli Ispettori.

Il servizio prestato di notte, in esecuzione di normali turni, è retribuito con la maggiorazione del 25 % per il personale addetto al servizio di vigilanza e con la maggiorazione del 35 % per il restante personale.

Art. 29.

Tutto il personale, fatta eccezione per quello addetto alle gestioni con unico dipendente in cui la natura e le esigenze del servizio richiedono particolare regolamentazione, ha diritto al riposo settimanale in conformità di legge.

Tale riposo è usufruito, di regola, nella domenica

Dato, però, che il servizio di accertamento e di riscossione è da considerarsi una attività il cui funzionamento dipende da inderogabili esigenze pubbliche, qualora non sia possibile far usufruire a tutto il personale di 24 ore di riposo consecutivo nelle domeniche, tale riposo (sempre di 24 ore consecutive) deve essere concesso in altro giorno della settimana successiva, attuando i necessari turni tra personale in servizio.

L'orario dei turni di riposo deve risultare da apposita tabella affissa negli uffici, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 30.

Ferme restando le disposizioni di legge sul riposo domenicale oppure settimanale, il personale ha diritto alla completa vacanza nelle giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti.

Al principio di ogni anno ne sarà comunicato l'elenco dalle Organizzazioni sindacali.

Qualora per esigenze di servizio, il personale non potesse fruire di riposo nelle giornate festive, le ore di lavoro effettuate devono essere computate come lavoro straordinario, salvo nelle gestioni con unico dipendente.

In tali gestioni, al personale addetto, che è tenuto a prestare servizio anche nelle giornate festive, deve essere corrisposta per ciascuna giornata una maggiore retribuzione pari ad una giornata maggiorata del 35 %.

Per le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre, il trattamento spettante a tutti i lavoratori è il seguente:

a) Nel caso in cui non venga prestato servizio

— oltre alla normale retribuzione, un compenso pari ad una giornata di retribuzione, comprensiva delle aliquote di stipendio e di tutte le indennità comunque e sotto qualsiasi titolo godute, con esclusione solo di quelle aventi carattere di rimborso spese, dell'assegno supplementare di famiglia e di ogni assegno a carico di Istituti di previdenza.

b) Nel caso in cui venga prestato servizio:

— oltre alla normale retribuzione un compenso pari al doppio di quello di cui al numero precedente.

Qualora il turno di riposo infrasettimanale, con esclusione quindi del riposo domenicale, per il quale non si dà luogo a compensazione, dovesse cadere in una delle giornate dichiarate festive, al lavoratore spetta di fruire nel suo turno di riposo in altro giorno della settimana, all'uopo destinato dal datore di lavoro.

Se esigenze di servizio non permettessero tale sostituzione il lavoratore ha diritto al corrispettivo per la giornata di riposo infrasettimanale, non fruita, con le modalità di cui all'art. 25.

CAPO V

FERIE ANNUALI - CONGEDI STRAORDINARI

Art. 31.

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali, durante il quale decorre la retribuzione.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il dipendente deve precisare per iscritto l'epoca nella quale preferirebbe usufruirne.

Il datore di lavoro determina il turno delle ferie, tenendo nel debito conto i desideri espressi dagli interessati, compatibilmente con le esigenze dell'Azienda e dando la preferenza ai dipendenti aventi famiglia a carico.

La durata delle ferie, commisurata all'anzianità di servizio, è la seguente:

a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non abbiano superato i cinque anni di servizio, giorni 20;

b) per quelli che avendo compiuto i 5 anni di servizio non abbiano superato i 10, giorni 25;

c) per quelli che abbiano superato i 10 anni, giorni 30.

Le ferie maturate dopo un anno di effettivo servizio si riferiscono sempre al periodo trascorso.

Nel periodo di ferie si intendono compresi i giorni festivi che vi ricorrano, escluso quello che eventualmente coincida con l'inizio o con la fine dello stesso.

Il periodo delle ferie può essere eccezionalmente interrotto su richiesta del datore di lavoro per necessità di servizio.

Al dipendente compete, in uno col diritto di completare il congedo in epoca successiva, la rifusione delle spese vive incontrate in dipendenza del richiamo.

Art. 32.

Qualora il lavoratore, con atto scritto, chieda in via eccezionale di rinunciare alle ferie spettantegli ed il datore di lavoro vi acconsenta, anche con atto scritto, compete al lavoratore, quale corrispettivo delle ferie non godute, una indennità pari alla retribuzione integrale delle giornate in cui avrebbe dovuto usufruire delle ferie.

Il suo pagamento deve avvenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le ferie.

Ove tale pagamento non avvenga entro il termine prescritto, il lavoratore deve richiederlo entro un ulteriore termine di sei mesi, trascorso il quale egli ne decade dall'esercizio sia giudiziale che extra giudiziale.

L'indennità per ferie non usufruite, pagate oltre il secondo mese dalla fine dell'anno, deve essere maggiorata dell'interesse legale.

Nel caso di trapasso di gestione, sia tra appaltatori che con i Comuni, compete al datore di lavoro cessante l'obbligo della corresponsione dei dodicesimi delle ferie non godute, relative al periodo trascorso e calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento in cui si verifica il trapasso stesso.

Art. 33.

Al personale che contragga matrimonio spettano quindici giorni consecutivi di congedo straordinario retribuito.

In caso di morte del coniuge o di parente di primo e secondo grado compete al lavoratore un congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 8 giorni.

Tali periodi di congedo straordinario non sono mai deducibili dal periodo delle ferie annuali.

Art. 34.

Compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere anche concessi, su richiesta del lavoratore e per motivate ragioni, brevi permessi non computabili nelle ferie.

CAPO VI

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

Art. 35.

Il personale che per malattia o infortunio si assenta dal lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione dell'Ufficio presso cui presta servizio indicando anche il posto ove trovasi degente.

Qualora la malattia si protragga oltre i 3 giorni, deve rimettere apposito certificato medico.

In mancanza, trascorso detto termine, esso sarà considerato a tutti gli effetti quale assente ingiustificato, salvo casi comprovati di forza maggiore.

Il datore di lavoro ha diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da un medico di sua fiducia. In caso di contestazione fra i due medici, la decisione è demandata inappellabilmente ad un sanitario nominato d'accordo tra i due medici di parte o, in caso di disaccordo, dal Pretore del luogo.

Art. 36.

Al lavoratore riconosciuto ammalato o infortunato compete nell'anno decorrente dalla data di inizio della assenza dal lavoro, il diritto alla conservazione del posto:

a) in caso di anzianità non superiore a 10 anni di servizio:

— per un periodo anche non continuativo di 7 mesi, con la retribuzione intera per i primi 4 mesi, la metà per altri due mesi e senza retribuzione per un mese;

b) nel caso di anzianità superiore a 10 anni:

— per un periodo anche non continuativo di 9 mesi con intera retribuzione per i primi 5, metà per gli altri 3, e uno senza retribuzione.

Per gravidanza o puerperio, su richiesta della gestante deve essere consentita un'assenza dal lavoro non superiore a 3 mesi di cui uno precedente e due successivi al parto, con intera retribuzione.

Ove in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o puerperio, dovesse essere superato il limite stabilito nel suddetto comma, la lavoratrice avrà diritto al trattamento di malattia previsto alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo calcolandosi la data dell'inizio dell'assenza dalla scadenza del congedo di cui al precedente comma.

Art. 37

Trascorsi i termini durante i quali il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto, senza che il lavoratore sia guarito ed abbia ripreso normale servizio, il datore di lavoro avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'impiegato le indennità dovute.

Uguale facoltà è consentita al lavoratore, conservando il diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità.

Il lavoratore può peraltro richiedere per comprovati motivi di salute, di usufruire di una aspettativa senza assegni per un periodo non eccedente quello previsto dall'art. 49.

Durante tale periodo che è computabile agli effetti dell'anzianità, i contributi dovuti all'I N.A continueranno ad essere versati, rimanendo a carico del datore di lavoro.

Art 38.

Per il personale colpito da infortunio in e per causa di servizio il periodo a retribuzione intera dura fino a guarigione clinica e, in ogni caso, non oltre sette mesi.

CAPO VII

TRASFERIMENTI

Art. 39.

Il trasferimento del personale da una gestione ad altra del medesimo datore di lavoro può essere effettuato soltanto per esigenze di servizio.

Il lavoratore trasferito conserva lo stato giuridico ed economico di cui godeva nella gestione di provenienza, salvo il trattamento più favorevole del posto al quale è stato assegnato, e salva corresponsione delle indennità variabili (residenza, mensa, disagiata, soggiorno e cura) nella misura prevista per la gestione alla quale il lavoratore è trasferito.

Ove esigenze di servizio lo consentano, per il trasferimento sarà possibilmente scelto personale celibe.

Al personale trasferito di residenza compete:

a) il rimborso del costo del biglietto ferroviario nelle classi di cui all'art. 23, secondo comma, o di altro mezzo di locomozione con l'obbligo di usufruire, però, sempre del mezzo di trasporto più economico e seguendo la via più breve.

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto di bagagli e della mobilia.

Il trasporto dovrà essere fatto sempre col mezzo e le forme più economiche.

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione che in via di massima si determina in un mese, sempre quando non sia stato possibile sciogliere il contratto di locazione e far luogo al subaffitto; i casi eccezionali saranno esaminati dalle Organizzazioni sindacali;

d) la diaria di trasferimento nella misura di cui appresso:

RUOLO AMMINISTRAZIONI CENTRALI

1) Ispettori centrali	L.	2.000
2) Capi ufficio	»	1.900
3) Impiegati di concetto	»	1.800
4) Impiegati d'ordine	»	1.600
5) Dattilografi	»	1.500
6) Uscieri	»	1.500

RUOLO AZIENDE LOCALI

1) Direttori di 1ª categoria	L.	3.000
2) Direttori		2.000
3) Capi ufficio e Ispettori	»	1.800
4) Ricevitori di 1ª categoria ecc.	»	1.700
5) Ricevitori di 2ª categoria	»	1.700
6) Applicati	»	1.600
7) Agenti con grado	»	1.600
8) Agenti	»	1.500
9) Dattilografi	»	1.500
10) Fattorini	»	1.500

1) Al dipendente celibe, se il trasferimento avviene per un Comune distante fino a 50 km., giorni 5 di diaria, se a distanza superiore a 50 km., giorni 10 di diaria.

2) Al dipendente avente fino a 3 persone conviventi a carico, se il trasferimento avviene in un Comune distante fino a 50 km., 10 giorni di diaria, se a distanza superiore ai 50 km., 20 giorni di diaria.

3) Al dipendente avente più di tre persone conviventi a carico, le giornate di diaria di cui al comma secondo saranno aumentate in ragione di una giornata di diaria per ogni persona a carico oltre la terza.

Qualora il dipendente trasferito non trovasse alloggio nella nuova residenza, la diaria di cui sopra, su richiesta documentata, sarà continuata fino ad un massimo di 60 giorni.

Qualora il trasferimento non comporti per il lavoratore cambio di domicilio è dovuta una sola giornata di diaria.

Art. 40.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto, di regola e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio, almeno un mese prima dalla data di trasferimento.

Ove il lavoratore non accetti il trasferimento esso non potrà mai essere ritenuto dimissionario, ma qualora sia fatto luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, gli competono le sole indennità a carico della I.N.A.

CAPO VIII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 41.

Per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche per causa di morte, si applicano le norme del Codice civile.

Quando la risoluzione avviene per opera od iniziativa del datore di lavoro è dovuta all'interessato, oltre il preavviso, l'indennità di anzianità corrisposta ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 dall'I.N.A. in ragione di 30/30 della retribuzione per ciascun anno di servizio prestato.

Art. 42.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore al più presto, e non oltre 30 giorni dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro:

a) il libretto di lavoro, ove esista;

b) un certificato dal quale risulti la durata del servizio prestato e la natura delle mansioni disimpegnate;

c) i documenti necessari per la liquidazione della indennità da parte dell'I.N.A. completati in ogni loro parte.

Detti documenti, controfirmati dal lavoratore, debbono essere da questi rimessi alla propria organizzazione sindacale di categoria che, vidimandoli, li inoltra all'Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, a cura della quale debbono essere trasmessi, entro il più breve tempo possibile, all'I.N.A.

Trascorso il termine suindicato, senza che siano consegnati al lavoratore i documenti per la liquidazione dell'indennità di anzianità, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la somma di L. 500 per ogni giorno di ritardo.

I documenti necessari per il godimento del sussidio di disoccupazione, debbono essere consegnati al lavoratore entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Art. 43.

Al personale femminile che intende risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, spetta, ad esclusione della indennità di mancato preavviso, lo stesso trattamento previsto dalla legge per il caso di licenziamento non disciplinare.

Analogo trattamento compete in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o di puerperio, purchè la stessa avvenga o durante il periodo di gravidanza o non oltre sei mesi dopo il parto.

Lo stato di gravidanza e l'avvenuto parto devono essere documentati con certificato medico.

Art. 44.

Il termine di preavviso della risoluzione del rapporto di lavoro, decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Il periodo minimo di preavviso che, anche in caso di convenuto esonero dalla prestazione del lavoro, va computato a tutti gli effetti, è così determinato:

1) per i lavoratori che avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i 5 anni di servizio

a) giorni 30 di preavviso per le categorie dal 4 al 6 delle Amministrazioni centrali e dal 7 al 12 delle Aziende locali;

b) giorni 60 di preavviso per le altre categorie;

2) per i lavoratori che hanno raggiunto 5 anni di servizio e non i 10:

a) giorni 60 per le categorie comprese nella lettera *a*) del n. 1;

b) giorni 90 per le categorie comprese nella lettera *b*) del n. 1

3) per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio

a) giorni 90 per le categorie comprese nella lettera *a*) del n. 1

b) giorni 120 per le categorie comprese nella lettera *b*) del n. 1.

Le organizzazioni sindacali cui appartiene il lavoratore licenziato, possono chiedere al datore di lavoro entro 20 giorni dell'avvenuto licenziamento, qualora ritengano di poter eccepire circostanze o documenti essenziali, il riesame del provvedimento.

Tale riesame potrà essere effettuato anche in assenza dei propri rappresentanti sindacali, dal datore di lavoro con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali cui il lavoratore appartiene.

Art. 45.

In caso di morte del lavoratore le indennità indicate negli articoli 41 e 44 devono essere corrisposte al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado, ed agli affini fino al secondo grado.

In mancanza delle persone indicate nel precedente comma, le indennità debbono essere attribuite secondo le norme della successione legittima.

Per ottenere il pagamento delle suindicate indennità deve essere esibito atto notorio che ne comprovi il titolo.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46.

Entro il primo trimestre di ogni anno il datore di lavoro deve dare comunicazione, per iscritto, a ciascun lavoratore degli eventuali rilievi afferenti il servizio prestato durante l'anno precedente o dell'espletamento del servizio senza rilievi.

La mancata comunicazione equivale a riconoscimento di espletamento del servizio senza rilievi.

Art. 47

Nel caso in cui per trapasso di gestione il lavoratore passi alle dipendenze di altro appaltatore o di Comune, il datore di lavoro cessante ha l'obbligo di consegnargli:

a) il libretto di lavoro, ove esista e in mancanza una copia del prospetto paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4 riferentesi all'ultimo mese

b) un certificato dal quale risulti la durata del servizio prestato e la natura delle mansioni disimpegnate;

c) una dichiarazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi all'I.N.A. e all'I.N.P.S. relativi al periodo di servizio prestato alle dipendenze del datore di lavoro.

Art. 48

I lavoratori che rivestono cariche sindacali nel Consiglio direttivo delle Federazioni Nazionali di categoria (in n. di 11 per le Federazioni con oltre 1000 iscritti ed in numero di 15 per quelle con oltre 2000 iscritti durante il loro incarico e per un periodo successivo pari alla metà della sua complessiva durata, con un massimo di un anno, non possono essere licenziati, salvo il caso di licenziamento in tronco, o trasferiti senza il nulla osta delle rispettive Federazioni Nazionali.

I membri delle Federazioni Nazionali (in numero di 1 per le Federazioni i cui iscritti risultino superiori a 1000 e non superino i 2000, ed in numero di 2 per le Federazioni i cui iscritti superino i 2000) debbono inoltre, qualora ne facciano richiesta, essere esonerati, anche in via continuativa, da ogni servizio.

L'esonero di cui sopra, anche se in via continuativa, non determina la sospensione della normale retribuzione e il periodo di esonero viene computato agli effetti dell'anzianità.

Tuttavia ogni appaltatore o Comune può essere tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, soltanto per un dipendente

Ai membri dei Consigli direttivi delle Federazioni Nazionali ed a quelli dei rispettivi collegi sindacali debbono essere concessi, a loro richiesta motivata, permessi per partecipare alle riunioni del Consiglio delle rispettive Federazioni Nazionali o per l'espletamento delle loro mansioni.

Nei Sindacati Provinciali godono dell'immunità di cui al primo comma:

a) se il Sindacato ha un numero di iscritti da 25 a 100 il Segretario e il Vice segretario.

b) se il Sindacato ha un numero di iscritti da 101 a 300: i predetti e un membro del Consiglio

c) se il Sindacato ha un numero di iscritti da 301 a 425 i predetti e 2 membri del Consiglio;

d) se il Sindacato ha più di 425 iscritti: i predetti e 3 membri del Consiglio.

Per i membri del Consiglio, peraltro, l'immunità per il periodo successivo alla durata dell'incarico è ridotta a 6 mesi.

Ai Segretari dei Sindacati Regionali e Provinciali dev'essere data inoltre, tenute presenti le esigenze del servizio, la possibilità di esercitare il proprio mandato.

Eguale immunità è riconosciuta ai membri delle Commissioni interne, ove esistano, e nel numero di cui allo accordo 7 febbraio 1948.

Il riconoscimento delle summenzionate immunità sindacali è sempre subordinato alla comunicazione che la Organizzazione Sindacale a carattere nazionale dei lavoratori deve fare, ogni anno, a quella dei datori di lavoro dei nominativi dei lavoratori eletti alle cariche per cui la immunità è prevista, con l'indicazione del numero degli iscritti ai rispettivi sindacati.

Ai fini del riconoscimento delle immunità di cui al presente articolo, si intendono per Federazioni nazionali di categoria soltanto quelle che comprendono iscritti non limitati ai dipendenti da un solo datore di lavoro.

Art. 49.

Su richiesta del lavoratore può essere concesso un periodo di aspettativa senza assegni fino al massimo di un anno.

Il periodo dell'aspettativa, escluso il caso previsto nel precedente art. 37 non è computabile agli effetti dell'anzianità.

Tutti i contributi dovuti in tale periodo sono a carico del lavoratore.

Art. 50.

Le presenti modifiche avranno la durata di due anni con decorrenza 1° gennaio 1954 e si intenderanno automaticamente rinnovate di anno in anno qualora non vengono disdettate da una delle parti, entro il mese di settembre di ciascun anno.

Anche quando sarà data comunicazione di disdetta esse continueranno a produrre i loro effetti dopo la scadenza, fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo.

Art. 51

Le condizioni economiche e di lavoro sia aziendali che individuali, praticate di fatto o contrattualmente prima dell'entrata in vigore del presente contratto, restano ferme e salve ad ogni effetto se più favorevoli ai lavoratori.

Del pari sono salve le indennità di qualsiasi natura in atto corrisposte dalle aziende per titoli non contemplati dal presente contratto.

Art. 52.

La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione del presente contratto è devoluta inappellabilmente ad una Commissione composta di cinque membri di cui due nominati dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, uno ciascuno dalle Federazioni Nazionali dei lavoratori ed il quinto dal Presidente del Tribunale di Roma o dal Direttore [illegible] Direzione Generale Rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro.

Art. 53.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 si chiarisce che le disposizioni del presente contratto non trovano applicazione nei confronti del personale addetto alla riscossione di tasse e diritti affini in Comuni nei quali la riscossione dell'imposta di consumo sia gestita direttamente o da diverso assuntore.

Art. 54.

Diverse denominazioni dei gradi di cui al precedente art. 4 già in uso debbono essere parificate ai gradi contrattualmente riconosciuti, previo accertamento delle mansioni esplicate

Art. 55.

L'applicazione delle disposizioni del presente contratto interessanti l'I.N.P.S. e l'I.N.A. è subordinata all'approvazione ai sensi di legge dello speciale Comitato.

TABELLA DEGLI SCATTI PER ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO AMMINISTRAZIONI CENTRALI

	Scatto attuale	Scatto al 1-1-1954
1) Ispettori Centrali	700	2.100
2) Capi ufficio e Ispettori di raggruppamento	650	2.000
3) Impiegati di concetto	550	1.500
4) Impiegati d'ordine	300	700
5) Dattilografi	250	500
6) Uscieri e fattorini	250	500

RUOLO AZIENDE LOCALI

	Scatto attuale	Scatto al 1-1-1954
1) Direttore di 1ª categoria	1.000	3.500
2) Direttori cl. B, C, D, E, F,	700	2.100
3) Vice Direttori Ispett. capo	–	1.800
4) Ispettore di zona o di reparto	—	1.600
5) Ispettore e Capo ufficio	650	1.500
6) Ricevitore di 1ª Cassiere V Ispettore Controllore Imp. concetto	550	1.500
7) Ricevitore II	300	600
8) Applicato Imp. d'ordine	300	600
9) Agenti con grado, autisti, motoristi, motociclisti	300	600
10) Agenti	300	600
11) Dattilografi	250	500
12) Uscieri, Fattorino, Custodi degli uffici	250	500

Numero tre scatti biennali numero tre scatti triennali (15 anni massimo della carriera)

Norma transitoria di applicazione

Agli effetti dell'applicazione della presente tabella al personale che al 31 dicembre 1953 si trova ad aver già usufruito dei quattro scatti di cui alla tabella del precedente accordo, è riconosciuto, durante la permanenza nel grado, il diritto al godimento di un altro scatto biennale e tre scatti triennali, iniziando dal 1° gennaio 1954 il periodo di decorrenza utile per il conseguimento dello scatto.

Nelle aziende locali in cui è già in atto per il godimento degli scatti una situazione più favorevole ai lavoratori, la stessa va mantenuta e sarà provveduto con regolamentazione locale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, ad un adeguamento della periodicità e della misura di tali scatti.

Visti l'accordo, il testo unico e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1954 RECANTE MODIFICHE AL TESTO UNICO APPROVATO CON L'ACCORDO 30 OTTOBRE 1953 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI E DAI COMUNI PER IL SUDDETTO SERVIZIO, ASSUNTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 GENNAIO 1947, N. 135

L'anno 1954 il giorno 9 luglio alle ore 17 nei locali dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo si sono riuniti i signori:

per l'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO: il comm. *Luigi Acciari*, l'avv *Pietro Rezzi* e l'avv. *Gugliemo Baursier Niutta*;

per la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO: sig. *Alfio Pennisi*, sig. *Ermenegildo Coras* e sig. *Mario Frattarelli*;

per il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO: avv. *Achille Ferrini* e sig. *Giuseppe Tassini*, dott. *Brancatini Alberto*.

per l'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO (INGIC) dott. *Ravajoli Parisio*, il quale dichiara di aderire con riserva di ratifica a norma di legge, da parte del Comitato Esecutivo dell'Istituto, i quali

Visto le modifiche apportate al contratto di lavoro con l'accordo 30 ottobre 1953, riconosciuto obbligatorio nei confronti degli appartenenti alle Associazioni Sindacali stipulanti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota 24 novembre 1953, numero 26104/3/B;

Visto l'art. 55 del detto accordo che subordina la applicazione delle disposizioni di detto contratto interessanti l'I.N.P.S. e l'I.N.A. all'approvazione dello Speciale Comitato;

Visto che lo Speciale Comitato del Fondo ha provveduto all'esame dettagliato dell'accordo succitato, esprimendo l'opportunità di modifiche degli artt. 11, 14, 36, 37, 38, 40, 43, 49 e 55;

Ritenuto che tali modifiche suggerite dal Comitato predetto lasciano, in concreto, pressocchè inalterato quanto fu voluto, nell'accordo 30 ottobre 1953 dalle parti stipulanti, e che, peraltro, è indispensabile provvedervi al fine di rendere applicabile nei confronti dell'I.N.A. e dell'I.N.P.S. quanto concordato dalle Associazioni Sindacali, hanno approvato il seguente nuovo testo degli articoli più sopra ricordati in sostituzione a tutti gli effetti di quello risultante dall'accordo 30 ottobre 1953:

Art. 11.

Il congiungimento del periodo di servizio, ai fini del trattamento di quiescenza ed anzianità, in caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altro appaltatore entro tre mesi dalla interruzione del precedente rapporto, sarà regolato dagli accordi all'uopo intervenuti con i competenti Enti di Previdenza, di cui alla deliberazione in data 8 maggio 1950 del Comitato Amministratore del Fondo.

Perchè tale congiungimento sia operativo occorre, in ogni caso il nulla osta del precedente datore di lavoro.

Art. 14.

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero inflitto verbalmente;

b) il biasimo inflitto per iscritto dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta

c) la multa fino ad un massimo di tre giornate di retribuzione. Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti del personale di cui ai numeri 5 e 6 del ruolo delle Amministrazioni Centrali e 9, 10, 11, 12 del ruolo delle Aziende Locali.

d) la decurtazione di 1/5 della retribuzione e per un periodo non superiore a 15 giorni, fermo restando il versamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione.

Tale provvedimento può essere applicato solo nei confronti delle categorie non comprese nella lett. *c*):

e) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 20 giorni.

(Dato il carattere di penalità della mancata corresponsione della retribuzione, anche durante il periodo di sospensione sono dovuti i contributi previdenziali)

f) la retrocessione dal grado, con la corrispondente riduzione di retribuzione, in luogo del licenziamento, quando l'interessato vi dia consenso per iscritto;

g) il licenziamento in tronco per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.

La loro applicazione, in conformità delle norme di cui all'articolo successivo, avviene indipendentemente dall'ordine di elencazione ed unicamente in rapporto alla entità della mancanza commessa od alla eventuale recidiva.

Art. 36.

Al lavoratore riconosciuto ammalato o infortunato compete nell'anno decorrente dalla data di inizio dell'assenza dal lavoro, il diritto alla conservazione del posto:

a) in caso di anzianità non superiore a 10 anni di servizio per un periodo anche non continuativo di 7 mesi, con la retribuzione intera per i primi 4 mesi, la metà per altri due mesi e senza retribuzione per un mese;

b) nel caso di anzianità superiore a 10 anni: per un periodo anche non continuativo di 9 mesi con intera retribuzione per i primi cinque, metà per gli altri tre, e uno senza retribuzione.

Per gravidanza e puerperio, su richiesta della gestante, deve essere consentita un'assenza dal lavoro non superiore a 3 mesi di cui uno precedente e due successivi al parto, con intera retribuzione.

Ove in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o puerperio, dovesse essere superato il limite stabilito nel suddetto comma, la lavoratrice avrà diritto al trattamento di malattia previsto alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo calcolandosi la data dall'inizio dell'assenza dalla scadenza del congedo di cui al precedente comma.

Durante il periodo di comporto di cui al presente articolo i contributi dovuti all'I.N.A. e all'I.N.P.S. debbono continuare ad essere versati sull'intera retribuzione, restando a carico di ciascuna delle parti la quota di contributo come per legge.

Durante il mese senza retribuzione l'intero contributo a carico del lavoratore sarà pagato dal datore di lavoro.

Art. 37.

Trascorsi i termini durante i quali il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto, senza che il lavoratore sia guarito ed abbia ripreso normale servizio, il datore di lavoro avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo all'impiegato le indennità dovute.

Uguale facoltà è consentita al lavoratore, conservando il diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità.

Il lavoratore può, peraltro, richiedere per comprovati motivi di salute di usufruire di una aspettativa senza assegni per un periodo non eccedente quello previsto dall'art. 49.

Durante tale periodo, che è computabile agli effetti dell'anzianità, i contributi dovuti all'I.N.A. e all'I.N.P.S. continueranno ad essere versati, rimanendo a carico del datore di lavoro.

Art. 38.

Per il personale colpito da infortunio in servizio o per causa di servizio, il periodo di retribuzione intera dura fino a guarigione clinica e in ogni caso, non oltre sette mesi.

Art. 40.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto, di regola e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio, almeno un mese prima dalla data di trasferimento.

Ove il lavoratore non accetti il trasferimento egli non potrà essere ritenuto dimissionario, ma qualora sia fatto luogo alla risoluzione del rapporto d'impiego, gli compete la sola indennità a carico dell'I.N.A.

Art. 48.

Al personale femminile che intende risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, spetta, ad esclusione della indennità di mancato preavviso, lo stesso trattamento previsto dalla legge per il caso di licenziamento non disciplinare.

Analogo trattamento compete in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o di puerperio, purchè la stessa avvenga o durante il periodo di gravidanza o non oltre sei mesi dopo il parto.

Lo stato di gravidanza e l'avvenuto parto devono essere documentati.

Art. 49.

Su richiesta del lavoratore può essere concesso un periodo di aspettativa senza assegni fino al massimo di 1 anno.

Il periodo dell'aspettativa, escluso il caso previsto nel precedente art. 37 non è computabile nè agli effetti dell'anzianità di grado nè agli effetti previdenziali.

Qualora, peraltro, il lavoratore assicurato in forma mista intenda mantenere in vigore la relativa polizza limitatamente alla copertura del rischio morte durante il periodo di aspettativa, dovrà farne *personalmente* richiesta all'I.N.A., mediante lettera raccomandata, entro un mese dalla data di inizio dell'aspettativa stessa. In tal caso la frazione di contributo necessaria per la copertura in questione sarà ad esclusivo carico del lavoratore interessato.

Art. 55.

L'applicazione delle disposizioni del presente contratto interessanti l'I.N.P.S. e l'I.N.A. è subordinata all'approvazione del Comitato Speciale del Fondo, ai sensi delle norme in vigore.

Le sopracostituite parti, visto che negli artt. 4, 5 e 6 del Contratto di Lavoro modificato, sono stati istituiti gradi nuovi per i quali non risulta ancora previsto l'indispensabile minimo salariale;

Ritenuta la necessità di provvedervi, convengono che alla tabella allegata al contratto di lavoro relativa ai minimi tabellari sia aggiunto quanto appresso

CLASSE *A*

	V. Dirett.	Ispett. C.	Ispett. zona
Stipendio	42.630	36.300	32.100
Indennità residenza	12.500	11.800	11.100
Indennità di contingenza	16.560	16.560	16.440
Indennità di mensa	2.400	2.400	2.400
Totale	74.090	67.060	62.040

CLASSE *B*

Stipendio	35.060	35.060	31.000
Indennità residenza	10.300	10.000	9.500
Indennità di contingenza	16.560	16.560	16.440
Indennità di mensa	1.800	1.800	1.800
Totale	63.720	63.420	58.740

CLASSE *C*

	Ispettore Capo
Stipendio	31.000
Indennità di residenza	9.500
Indennità di contingenza	16.440
Indennità di mensa	1.800
Totale	58.740

1) Agli effetti dell'applicazione della scala mobile di cui all'accordo 15 dicembre 1952 (riconosciuto obbligatorio dal Ministero del Lavoro con nota n. 20456/8-9 del 2 gennaio 1953) il valore del punto previsto dall'art. 6 va, per i gradi di cui innanzi, così stabilito:

Vice Direttore di Comuni di classe *A* e *B* - Ispettore Capo di Comuni di classe *A* e *B* . L. 600

Ispettore di zona di Comuni di classe *A* e *B* - Ispettore Capo di Comuni di classe *C* . » 550

2) L'indennità di contingenza di cui alla precedente tabella vale fino al 31 marzo 1954.

Dal 1° aprile 1954 la stessa va aumentata del valore di un punto in forza dell'accordo 13 aprile 1954 riconosciuto obbligatorio dal Ministero del Lavoro con nota n. 31056/8-G del 1° luglio 1954.

3) Per i non capo-famiglia l'indennità di contingenza, fino al 31 marzo 1954, è di

L. 15.200, per i Vice Direttori di Comuni di classe *A* e *B* - Ispettori Capi di Comune di classe *A* e *B*;

L. 15.150 per gli Ispettori di Zona di Comuni di classe *A* e *B* - Ispettori Capi di Comuni di classe *C*.

4) I numeri 3 e 4 del ruolo Aziende Locali di cui all'art. 4 del Contratto di Lavoro vanno sostituiti come segue sin dalla data di applicazione del contratto stesso.

3) Direttore di Comune di classe *D-E*: Vice Direttore di Comuni di classe *B* - Ispettore di Comuni di classe *A* e *B*.

4) Ispettore Capo di Comuni di classe *C* - Ispettore di Zona o di Reparto di Comune di classe *A-B*.

Del che il presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 FEBBRAIO 1955 (ART. 3) SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE APPALTATRICI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

Il 17 febbraio 1955, presso il Ministero del Lavoro, sotto la Presidenza del Sottosegretario on. *Umberto Delle Fave,* assistito dal dott. *Giovanni Tinari*

tra

l'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO, rappresentata dal Presidente dott. *Acciari Luigi* e il Segretario Generale avv. *Boursier Guglielmo;*

l'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO, rappresentato dal dott. *Liccardi Armando;*

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO, rappresentata dai signori *Pennisi Alfio, Frattarelli Mario, Mancini Alberto* e *Pellini Vincenzo;*

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO, rappresentato dai signori *Giuseppe Tassini, Gaetano Rossi, Giuseppe Crivelli;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai signori *Vanni Raffaele* e avv. *Fenizi Fenizio;*

la C.I.S.N.A.L., rappresentata dai sigg. *Guidi Verleto* e *Di Martino Corrado;*

con l'intervento in qualità di osservatori dei dott. *Pasqualucci Luigi,* in rappresentanza del Ministero dell'Interno e del dott. *Cappai Michele,* in rappresentanza del Ministero delle Finanze;

è stata esaminata la richiesta presentata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori concernente l'adeguamento dei minimi tabellari di cui ai precedenti accordi, rimasti bloccati per due anni a seguito dello accordo 15 dicembre 1952.

Dopo ampia discussione le parti hanno concluso quanto segue:

(Omissis)

3) Per i lavoratori che si trovano nel caso previsto dal 1° comma delle norme transitorie di applicazione della tabella degli scatti allegata al vigente contratto di lavoro, modificato con accordo 30 ottobre 1953 deve essere concesso a decorrere dal 1° gennaio 1955 il beneficio dello scatto biennale di anzianità di grado riconosciuto in detta norma transitoria, iniziando, peraltro, sempre col 1° gennaio 1956 il periodo utile per la concessione dei successivi scatti triennali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 DICEMBRE 1958 PER LA PROROGA DELLE INDENNITÀ PREVISTE DA ACCORDI REGIONALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE APPALTATRICI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

L'anno 1958 il giorno 22 dicembre, in Roma, nei locali dell'Unione Nazionale Appaltatori II. CC., sono convenuti i sigg.:

avv. *Guglielmo Boursier Niutta,* Segretario Generale dell'UNIONE NAZIONALE APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO;

sig. *Alfio Pennisi,* per la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO (aderente alla C.G.I.L.);

sig. *Giuseppe Tassini,* per il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO (aderente alla C.I.S.L.);

dott. *Vincenzo Ferrante,* per il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO (aderente alla C.I.S.N.A.L.);

sig. *Filiberto Tammaro,* per l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI (U.I.L.);

sig. *Mario Frattarelli,* per il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO:

dott. *Parisio Ravajoli,* per l'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.)

premesso che giusta l'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1949, omologato dal Ministero del Lavoro il 20 detto (n. 30531/crg. 14) vennero prorogate a tutto il 31 dicembre 1950 tutte le indennità previste negli allora vigenti accordi regionali (indennità per località di cura e soggiorno e in condizioni di particolare disagio economico e altre eventuali),

constatato che la situazione economica ne ha richiesto, alla scadenza, l'ulteriore proroga di cui all'Accordo 6 dicembre 1950, omologato dal Ministero del Lavoro l'11 gennaio 1951 (n. 8062/3-B) e all'Accordo 6 dicembre 1951, omologato dal Ministero del Lavoro il 1° gennaio 1952 (n. 13844/3-B) e all'Accordo 6 dicembre 1952, omologato dal Ministero del Lavoro il 3 gennaio 1953 (n.20462/8-B) e all'Accordo 6 dicembre 1953 omologato dal Ministero del Lavoro il 19 dicembre 1953 (n. 26666/3-B) e all'Accordo 20 dicembre 1954, 21 dicembre 1955, 4 dicembre 1956 e 5 dicembre 1957;

considerato che le circostanze che hanno determinato le precedenti proroghe permangono tuttora immutate, per cui si ravvisa la necessità di conformare ulteriormente alla scadenza gli Accordi Regionali in vigore;

i convenuti, di comune accordo, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Tutte le indennità di cui all'art. 2 dell'Accordo 16 dicembre 1949, sono ulteriormente prorogate, nell'identica misura ora vigente, fino a tutto il 31 dicembre 1959 (v. allegato *A*).

ALLEGATO 1

Misura delle indennità per località di cura e soggiorno e delle indennità per località in condizioni di particolare disagio economico

(Previste in accordi regionali)

A) Indennità di cura soggiorno

LE TRE VENEZIE

	Comune	Importo mensile
Provincia di Udine.	Tarvisio	1.500
	Tarcento	1.500
	Arta	1.500
	Paluzza	1.500
	Malborghetto	1.500
	Lignano (Frazione Latisana)	1.500
Provincia di Belluno	Belluno	2.250
	Auronzo	1.500
	Cortina d'Ampezzo.	1.500
	Pieve di Cadore	1.500
	Sappada	1.500
	Alleghe	1.500
	San Vito di Cadore	1.500
	Agordo	1.500
	Calalzo	1.500
Provincia di Trento.	Riva sul Garda.	1.500
	Cavalese	1.500
	Canazei	1.500
	Molveno	1.500
	Colle Isarco	1.500
	Moena	1.500
	Predazzo	1.500
	Fiera di Primiero	1.500
	Levico	1.500
	Vigo di Fassa	1.500
	Pinzolo	1.500
Provincia di Vicenza.	Enego	1.500
	Gallio	1.500
	Tonezza	1.500
	Roana	1.500
	Valli del Pasubio	1.500
	Vestagna.	1.500
	Foza	1.500
	Asiago	1.500
	Recoaro	1.500
Provincia di Bolzano.	Bolzano.	2.250
	Santa Cristina	1.500
	Selva di Gardena	1.500
	Vipiteno	1.500
	San Genesio	1.500
	Brunico	1.500
	Dobbiaco	1.500
	Ortisei	1.500
	Bressanone	1.500
	Renon	1.500
	San Candido	1.500
	Merano	2.250
Provincia di Trieste.	Grado	1.500
	Laurana	1.500
	Abbazia	1.500
	Postumia	1.500
Provincia di Verona.	Boscochiesanuova	1.500
Provincia di Venezia.	Venezia	3.000
Provincia di Padova	Abano Terme	1.500
	Pieve di Livinallongo	1.500

PER IL PIEMONTE

	Comune	Importo mensile
Provincia di Alessandria.	Acqui	Classe F
Provincia di Aosta.	Courmayer	» H-I
	Cervinia	» H-I
	San Vincenzo della F.	» H-I
	Grossoney	H-I
Provincia di Torino	Sestriere	» H-I (1)
Provincia di Cuneo	Limone Piemonte	» H-I
Provincia di Novara.	Stresa	» H-I

(1) La misura dell'indennità di cura e soggiorno è stabilita nella differenza fra la retribuzione, compreso ogni emolumento, spettante per la classe del Comune di appartenenza e quella del superiore gruppo.

	Comune	Importo mensile
	PER LA LOMBARDIA	
Provincia di Como	Cernobbio	Classe H-I (1)
	Bellaggio.	» H-I (1)
	Tremezzina.	» H-I (1)
Provincia di Brescia.	Gardone Riviera	» H-I (1)
	Ponte di Legno	» H-I (1)
Provincia di Sondrio	Bormio	» H-I (1)
Provincia di Bergamo	San Pellegrino Terme	» H-I (1)
	PER LA LIGURIA	
Provincia di Genova	Rapallo	4.000
	Santa Margherita Ligure	4.000
	Sestri Levante.	2.500
	Lavagna	2.500
	Portofino	2.500
	Camogli.	2.500
	Uscio	2.500
	Arenzano	2.500
	Torriglia	1 200
	Santo Stefano d'Aveto	1 200
	Rezzoaglio	1 200
	Montoggio	1 200
	Crocefieschi	1.200
	Savignone	1.200
Provincia di Imperia	Taggia	1 200
	San Remo	4.000
	Bordighera	4.000
	Ospedaletti	2.500
	Diano Marina	2.500
Provincia di Savona	Alassio	4.000
	Laigueglia.	2.500
	Noli	1.200

(1) La misura dell'indennità di cura e soggiorno è stabilita nella differenza fra la retribuzione, compreso ogni emolumento, spettante per la classe del Comune di appartenenza quella del superiore gruppo

	Comune	Importo mensile
	PER LA TOSCANA	
Provincia di Lucca.	Forte dei Marmi.	Classe H-I
	Bagni di Lucca.	» G
Provincia di Pistoia.	Abetone	» H-I (1)
	Montecatini Terme	» G (1)
	Cutigliano	» H-I (1)
	San Marcello Pistoiese	» G. (1)
Provincia di Siena	Bagni di Chianciano	» H-I (1)
Provincia di Pisa	San Giuliano Terme	» F (1)
Provincia di Firenze.	Reggello	» G (1)
	Pelago	» H-I (1)
Provincia di Arezzo.	Poppi	» H-I (1)
Provincia di Livorno.	Cecina	» G (1)
Provincia di Grosseto.	Follonica.	» H-I
	PER L'EMILIA	
Provincia di Bologna.	Porretta Terme	Classe H-I
	Lizzano in Belvedere	H-I
Provincia di Forlì.	Riccione	» H-I (1)
	Rimini.	D (1)
	Cattolica	» H-I (1)
	Cesenatico	» G (1)
	Castrocaro	» H-I (1)
	San Pietro in Bagno (Frazione di Bagno di Romagna).	» G (1)
Provincia di Parma	Salsomaggiore	» F (1)
Provincia di Ravenna	Cervia	» G (1)
	Riolo Bagni	H-I (1)
Provincia di Modena	Sestola	» H-I (1)
	Pavullo	» F (1)
Provincia di Piacenza	Bobbio	» H-I
	Castell'Arquato	» H-I

(1) La misura dell'indennità di cura e soggiorno è stabilita nella differenza fra la retribuzione, compreso ogni emolumento, spettante per la classe del Comune di appartenenza e quella del superiore 2 gruppo

	Comune	Importo mensile	
PER L'UMBRIA			
Provincia di Perugia	Perugia	Classe D	(1)
	Assisi	» F	(1)
Provincia di Terni	Sangemini.	» H-I	(1)
PER LE MARCHE			
Provincia di Pesaro	Pesaro	2.500	
	Fano	2.000	
	Gabicce	1.000	
Provincia di Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	1.800	
	Grottammare	1.300	
	Porto San Giorgio	1.300	
Provincia di Macerata..	Potenza Picena	1.300	
	Sarnano	1.300	
Provincia di Ancona.	Falconara	1.500	
	Senigallia	2.500	
PER L'ABRUZZO E MOLISE			
Provincia di Pescara.	Pescara	5.000	
Provincia di L'Aquila..	Aquila	3.000	(2)
	Scanno	1.500	(2)
	Tagliacozzo	1.500	(2)
	Ovindoli	1.000	(2)
Provincia di Chieti.	Francavilla	3.000	(2)
Provincia di Campobasso.	Vasto.	1.500	(2)
PER IL LAZIO			
Provincia di Frosinone.	Fiuggi	—	(1)

(1) La misura dell'indennità di cura e soggiorno è stabilita nella differenza tra la retribuzione, compreso ogni emolumento, spettante per la classe del Comune di appartenenza o quella del superiore gruppo.

(2) A tutte le località della Regione che saranno successivamente riconosciute per legge, luoghi di soggiorno e cura verrà corrisposta una indennità mensile della seguente misura: Comuni di Classe *D-E* L. 5.000. *F-G* L. 1.500; *H-I* L. 1.000.

	Comune	Importo mensile	
PER LA CAMPANIA			
Provincia di Napoli.	Capri	Classe H-I	(1)
	Castellammare	» E	(1)
	Ischia	» E	(1)
	Lacco Ameno	—	(1)
	Sorrento	» F	(1)
	Pompei	» G	(1)
Provincia di Salerno.	Amalfi	» H-I	(1)
	Cava dei Tirreni	» E	(1)
	Ravello	» H-I	(1)
PER LE PUGLIE			
Provincia di Bari.	Castellana	Classe G	(1)
Provincia di Brindisi.	Fasano	» F	(1)
Provincia di Foggia.	Margherita di Savoia.	» G	(1)
Provincia di Lecce.	Santa Cesarea Terme	» H-I	(1)
PER LA SICILIA			
Provincia di Messina	Castroreale	Classe G	(1)
	Taormina	» H-I	(1)
	Alì Terme	» H-I	(1)
Provincia di Siracusa.	Siracusa	» D	(1)
Provincia di Catania.	Acireale.	» E	(1)
Provincia di Palermo.	Termini Imerese	» F	(1)
Provincia di Agrigento.	Agrigento	» E	(1)
	Sciacca	» F	(1)

(1) La misura dell'indennità di cura e soggiorno è stabilita nella differenza tra la retribuzione, compreso ogni emolumento, spettante per la classe del Comune di appartenenza e quella del superiore gruppo.

B) Indennità di disagiata residenza

	Comune	Importo mensile
	PER LE TRE VENEZIE	
Provincia di Udine	Udine	1.000
	Latisana	1.200
	Faedis	800
	Attimis	800
	Nimis	800
	Forni di Sotto	800
	Codroipo	1.000
	Casarza	800
Provincia di Venezia.	Cavarzere	1.200
	San Michele al Tagliamento	800
Provincia di Padova.	Padova:	
	Direttori	8.000
	Ispettori Capo	7.500
	Ispettori e Capo Uff.	7.000
	Ricevitori I	6.000
	Ricevitori II	5.500
	Applicati	5.000
	Agenti e Fattorini	4.000
	Pontenlongo	800
	Vigodarzero	800
Provincia di Treviso.	Treviso	1.200
Provincia di Vicenza.	Vicenza:	
	Direttori	8.000
	Ispettori e Capo Uff.	7.000
	Ricevitori I	6.000
	Ricevitori II	5.500
	Applicati	5.000
	Agenti e Fattorini	4.000
Provincia di Bolzano.	Bolzano.	1.000
Provincia di Trento.	Trento	1.000
Provincia di Verona.	Verona:	
	Direttore.	10.000
	Ispettore e Capo Uff.	8.000
	Ricevitore e Imp. Conc.	7.000
	Applicato	3.000
	Agente	2.000
	Legnago	1.200
Provincia di Rovigo.	Rovigo	1.000
Provincia di Trieste Zona A	Monfalcone	800

	Comune	Importo mensile
	PER LA LIGURIA	
Provincia di Genova.	Genova	6.000
	Recco	3.500
	Borzonasca	2.000
	Sori	2.000
	Moneglia	2.000
Provincia di Imperia.	Imperia	3.500
	Ventimiglia	6.000
Provincia di La Spezia.	La Spezia	3.500
	Bonassola	2.000
	Sarzana	2.000
Provincia di Savona.	Savona	3.500
	Cairo Montenotte	3.500
	Albenga	2.000
	PER LA TOSCANA	
Provincia di Firenze.	Firenze	3.300
	Pontassieve	1.800
	Prato	1.800
	Empoli	1.800
	Fiesole	1.800
	Castel Fiorentino	1.800
	Scandicci	1.800
	Signa	1.800
	Lastra a Signa	1.800
	San Godenzo	1.400
	Barberino di Mugello	1.400
	Certaldo	1.400
	Borgo San Lorenzo	1.800
Provincia di Arezzo.	Arezzo	3.000
	Montevarchi	1.800
	Civitella Val Chiana	1.400
	Pieve Santo Stefano	1.400
Provincia di Pisa.	Pisa	3.000
	Pontedera	1.800
Provincia di Lucca.	Lucca	3.000
	Viareggio	3.000
	Barga	1.400
	Castelnovo Garfagnana	1.400
Provincia di Pistoia	Pistoia.	3.000
	Piteglio	1.400

	Comune	Importo mensile
Provincia di Livorno.	Livorno	3.000
	Piombino	1.800
	Rosignano Marittima	1.800
Provincia di Siena.	Poggibonsi	1.400
Provincia di Massa.	Massa	4.000
	Carrara	4.000
	Montignoso.	4.000
	Fosdinovo.	1.400
	Villafranca Lunigiana	1.400
	Aulla	1.400
Provincia di Grosseto	Grosseto	3.000
	Orbetello.	1.400
	Massa Marittima.	1.400

PER L'EMILIA

	Comune	Importo mensile
Provincia di Bologna.	Bologna	2.800
	Casalecchio	1.800
	Vergato	1.400
	Pianoro	1.400
	Monghidoro	1.400
	Castel San Pietro	1.400
	Loiano.	1.400
	Marzabotto.	1.400
	Sasso Marconi	1.400
	Monzano	1.400
Provincia di Ferrara.	Ferrara	2.800
	Porto Maggiore	1.800
	Argenta.	1.800
	Lago Santo	1.400
	Codigoro	1.400
	Mesola	1.400
	Massafiscaglia	1.400
	Comacchio	1.400
	Perra	1.400
Provincia di Forlì.	Forlì	2.800
	Cesena	2.800
	Modigliana	1.400
	Savignano sul Rubicone	1.400
	Sarsina	1.400
Provincia di Ravenna.	Faenza	2.800
	Cotignola	1.800
	Castelbolognese	1.800
	Brisighella	1.400
Provincia di Modena	Montefiorino.	1.800
	Formigine	1.400
Provincia di Parma.	Fornovo Taro	1.400
	Fidenza	1.400
Provincia di Piacenza.	Piacenza	1.400
	Bobbio	1.400
	Castellarquato	1.400

PER L'UMBRIA

	Comune	Importo mensile
Provincia di Perugia	Perugia (centro).	1.500
	Ponte San Giovanni	3.000
	Ponte Felcino	3.000
	Ponte Valleceppi	3.000
	Rosina.	3.000
Zona rurale	Piccione	3.000
	Castel del Piano	3.000
	Mugnano.	3.000
	San Martino in Colle.	3.000
	Cenerente	3.000
	Foligno (Centro)	2.000
	Colfiorito.	3.000
Zona rurale	Sant'Eraclio	3.000
	Vescia	3.000
	Case Nuove	3.000
Provincia di Terni	Terni	5.000

PER LE MARCHE

	Comune	Importo mensile
Provincia di Ancona	Ancona	5.000
	Camerata Picena.	1.500
	Camerano	1.500
	Chiaravalle	2.500
	Castel Suasa	1.000
	Fabriano	3.500
	Falconara	2.500
	Filottrano	2.500
	Genga	1.500
	Iesi	3.500
	Loreto	2.000
	Numana	1.500
	Offagna	1.800
	Osimo	3.000
	Ostra Vetere	2.000
	Sassoferrato	2.500
	Senigallia	3.500
	Sirolo.	1.500

	Comune	Importo mensile
Segue Provincia di Ancona		
Comune di Ostra Vetere	Vaccarile	600
	Cianello	600
	Casola	600
Comune di Castelfidardo	Fornaci	600
	Crocetta	600
	San Rocchetto	600
Comune di Sassoferrato	San Giovanni	600
Comune di Santa Maria Nuova	Collina	600
Provincia di Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	2 800
	Grottammare	1 800
Provincia di Macerata	Portocivitanova	2 300
Provincia di Pesaro	Pesaro	5 000
	Auditore	1 000
	Fossombrone	2 500
	Tavoleto	1 000
	Fano	3 000
	Tavullia	1 500
	Monteciccardo	1 500
	Mondolfo	1 800
	Saltara	1 500
	Urbania	2 500
	Montemaggiore	1 000
	San Costanzo.	1 800

PER L'ABRUZZO E MOLISE

	Comune	Importo mensile
Provincia di Pescara	Pescara	5 000
	Penne	1 000
	Loreto Aprutino	1 000
	Bolognano	1 000
	Montesilvano	1 000
	Bussi sul Tirino	1 000
	Lettopalena	1 000
Provincia di Campobasso	Campobasso	3 500
	Venafro	2 000
	Isernia.	2 000
	Vasto.	1 000
	Capracotta	1 000
	San Pietro Avellana	1 000
Segue Provincia di Campobasso	Castelmauro	1.000
	Castropignano	1.000
	Vinchiaturo	1.000
	Larino	1.000
	Boiano	1.000
Provincia di L'Aquila.	Avezzano	3.000
	Sulmona	3.000
	Pratola Peligna	1.000
	Rivisondoli	1.000
	Raiano	1.000
	Castel di Sangro	1.000
	Alfedena	1.000
	Pescocostanzo	1.000
	Pettorano sul Gizio	1.000
	Introdacqua	1.000
Provincia di Teramo	Giulianova	2.000
	Tortoreto	1.000
Provincia di Chieti	Chieti	3.000
	Francavilla al Mare	3.000
	Ortona a Mare	3.000
	Lanciano.	2.000
	Orsogna	2.000
	Guardiagrele	2.000
	Atessa	1.000
	Civitella Messer Raimondo	1.000
	Fara Filiorum Petri	1.000
	Fara San Martino	1.000
	Fossacesia.	1.000
	Penna Piedmonte	1.000
	Ripateatina	1.000
	San Giovanni Teatino	1.000
	Torrevecchia Teatina	1.000
	Tollo	1.000

PER IL LAZIO

	Comune	Importo mensile
Provincia di Roma	Roma	
	Ispettori Centrali	13 500
	Capi Ufficio	12 500
	Imp. Concetto	11 500
	Imp. Ordine	10 500
	Dattilografi	9 700
	Uscieri e Fattorini	9 000

	Comune	Importo mensile
Segue Provincia di Roma	Civitavecchia	1.200
	Tivoli	1.200
	Albano	1.000
	Velletri	1.000
	Nettuno	1.000
	Anzio.	1.000
Provincia di Frosinone	Frosinone	1.200
	Isola Liri	1.000
	Sora	1.000
	Cassino	900
	Alatri	1.500
Provincia di Latina	Aprilia.	1.000
	Formia	1.000
	Gaeta	1.000
	Terracina	1.000
	Castelforte	900
	Minturno	900
	Cisterna	900
	Itri.	900
Provincia di Viterbo	Soriano nel Cimino	900
	PER LA CAMPANIA	
Provincia di Napoli	Napoli	13 000
	Torre del Greco	2 500
	Torre Annunziata	2 500
	Portici	2 000
	Resina	2 000
	San Giorgio a Cremano	1 500
	Pozzuoli	1 500
	Giugliano	1 500
Provincia di Salerno.	Salerno	1 500
	Battipaglia	600
Provincia di Benevento	Benevento	1 500
Provincia di Caserta	Caserta	1 500
Provincia di Avellino	Avellino	1 500

	Comune	Importo mensile
	PER LE PUGLIE	
Provincia di Bari	Bari	1 600
	Acquaviva delle Fonti	950
	Andria.	1 200
	Barletta	1 200
	Canosa	1 200
	Corato	1 200
	Grumo Appula	950
	Giovinazzo	950
	Gioia del Colle	950
	Adelfia	650
	Altamura	1 200
	Bisceglie	1 200
	Bitonto	1 200
	Casa Massima	650
	Cassano Murge	650
	Capurso.	650
	Terlizzi	1 200
	Minervino Murge	1 200
	Modugno.	950
	Mola di Bari	1 200
	Molfetta	1 200
	Monopoli	1 200
	Ruvo di Puglia	1 200
	Sannicandro	650
	Santeramo	1 200
	Spinazzola	950
	Trani	1 200
	Triggiano	950
	Turi	650
Provincia di Taranto	Taranto	1 600
	Castellaneta	950
	Grottaglie	1 200
Provincia di Brindisi.	Brindisi	1 600
	Francavilla	1 200
	Mesagne	1 200
	San Vito dei Normanni	950
Provincia di Lecce	Lecce	1 600
	Nardò	1 200
	Leverano	650
	Veglie	650
	Carmiano	650
	Surbo	650
	Sternatia	650
	Soleto	650
	Nociglia	650

	Comune	Importo mensile
Segue Provincia di Lecce	Squinzano	950
	Alezio	650
	Sannicola	650
	Cutrofiano	650
	Campi Salentino	650
	Trepuzzi	650
	San Cesario di Lecce	650
Provincia di Foggia	Foggia	1.600
	San Severo	1.200
	Manfredonia	1.200
	Orta Nova	950
	Cerignola	1.200
	Trinitapoli	950
	Vieste	950
	Vico del *Gargano*	650
	San Marco in Lamis	1.200
	Apricena	650
	Bovino	650

PER LA CALABRIA

	Comune	Importo mensile
Provincia di Cosenza.	Cosenza:	
	Direttore	9 500
	Capo Ufficio Ispett	6 500
	Imp. conc. ordine	
	Ricev. di I e II	4 500
	Cassiere	
	Altri gradi	3 000
	Castrovillari:	
	Capo Ufficio Ispett.	3 500
	Imp. Conc. ordine	
	Ricev. di I e II.	2 500
	Cassiere	
	Altri gradi	500
	Paola	
	Capo Ufficio Ispett	3 500
	Imp. Conc ordine	
	Ricev di I e II	2 500
	Cassiere	
	Altri gradi	500
	Amantea	
	Imp. Conc. ordine	
	Ricev. di I e II	800
	Cassiere	

	Comune	Importo mensile
Segue: Provincia di Cosenza	Diamante:	
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	800
	Cassiere	
	Scalea:	
	Imp. Conc. Ordine	
	Rev. di I e II	800
	Cassiere	
Provincia di Catanzaro.	Catanzaro:	
	Direttore	9.500
	Capo Ufficio Ispett.	6.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	4.500
	Cassiere	
	Altri gradi	3.000
	Nicastro:	
	Direttore	8.000
	Capo Uff. Ispett.	5.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	3.500
	Cassiere	
	Altri gradi	2.000
	Crotone:	
	Direttore	8.000
	Capo Uff. Ispett.	5.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	3.500
	Cassiere	
	Altri gradi	2.000
	Vibo Valentia:	
	Direttore	8.000
	Capo Uff. Ispett.	5.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	3.500
	Cassiere	
	Altri gradi	2.000
	Sambiase:	
	Direttore	8.000
	Capo Uff. Ispett.	5.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	3.500
	Cassiere	
	Altri gradi	2.000
	Soveria Mannelli:	
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	800
	Cassiere	

	Comune	Importo mensile
Provincia Reggio Calabria	Reggio Calabria:	
	Direttore	11.500
	Capo Uff. Ispett.	8.000
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	5.500
	Cassiere	
	Altri gradi	4.000
	Villa San Giovanni:	
	Capo Uff. Ispett.	3.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	2.500
	Cassiere	
	Altri gradi	500
	Palmi:	
	Direttore	8.000
	Capo Ufficio Ispett	5.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	3.500
	Cassiere	
	Altri gradi	2.000
	Gioia Tauro:	
	Capo Ufficio Ispett	3.500
	Isp. Cons. Ordine	
	Ricev. di I e II	2.500
	Cassiere	
	Altri gradi	500
	Seminara:	
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	800
	Cassiere	
	Sinopoli:	
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	800
	Cassiere	
	Rosarno:	
	Capo Uff. Ispett	3.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	2.500
	Cassiere	
	Altri gradi	500
	Taurianova:	
	Direttore	8.000
	Capo Uff. Ispett	5.500
	Imp. Conc. Ordine	
	Ricev. di I e II	3.500
	Cassiere	
	Altri gradi	2.000

	Comune	Importo mensile
	PER LA SICILIA	
Provincia di Palermo	Palermo	10 000
	Monreale	2 000
	Termine Imerese	2 000
	Bagheria	2 000
Provincia di Catania	Catania	4 000
	Aci Castello	2 000
	Giarrè	2 000
	Riposto	2 000
Provincia di Messina	Messina	5 300
	Barcellona Pozzo di Gotto	2 000
	Milazzo	2 000
Provincia di Trapani	Trapani	3 000
	Marsala	3 000
Provincia di Siracusa	Siracusa	3.000
	Augusta	2.000
Provincia di Enna	Enna	2 000
Provincia di Ragusa	Ragusa	2 000
	Modica	2 000
	PER LA SARDEGNA	
Provincia di Sassari	Sassari	
	Agente – Agente con grado e gradi infer	4 000
	Applicato e Ricev. II	5 500
	Ricev. I e Imp. Conc.	7 000
	Capo Uff. e Ispett.	9 000
	Direttore.	10 000

Visti l'accordo e le tabelle che precedono

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 LUGLIO 1959 SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE APPALTATRICI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO

Il giorno 8 luglio 1959 presso il Ministero del Lavoro sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato on. *Ferdinando Storchi* assistito dai dott. *Gaetano Pistillo* e *Guido De Virgilio* e con la presenza, in qualità di osservatori, del rappresentante del Ministero dell'Interno dott. *Pietro Locommare* e dal rappresentante del Ministero delle Finanze dott. *Michele Cappai*

tra

l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo (UNAIC) rappresentata dal Segretario Generale avv. *Guglielmo Boursier Niutta;*

l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (INGIC) rappresentato dal dott. *Parisio Ravajoli*

e

il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (CISL) rappresentato dal sig. *Giuseppe Tassini;*

la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (CGIL) rappresentata dal sig. *Alfio Pennisi* assistito dal sig. *Enzo Masini;*

l'Unione Italiana Lavoratori Imposte Consumo (UIL) rappresentata dal sig. *Filiberto Tammaro;*

il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo (CISNAL) rappresentato dal sig. *Enzo Oliva;*

il Sindacato Autonomo Lavoratori Imposte di Consumo (CISAL) rappresentato dal sig. *Ermenegildo Coras* hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1959, le variazioni del costo della vita, ai fini dell'applicazione dell'accordo 15 dicembre 1952 riconosciuto obbligatorio dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'ambito del diritto comune limitatamente alle parti stipulanti con nota n. 20456/8-9 del 2 gennaio 1953, sono rilevate annualmente ed applicate nell'anno successivo.

In conseguenza, la media degli indici mensili del costo della vita risultante dai bollettini I.S.T.A.T sarà rilevata nel periodo dicembre 1958 novembre 1959 e così di seguito per ogni anno ed applicata, ove ne risulti la necessità, secondo i calcoli da effettuarsi a norma del suddetto accordo con l'unica variante del rilevamento annuale anzichè trimestrale, nel gennaio successivo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1959 il valore del punto di cui all'art. 6 dell'indicato accordo 15 dicembre 1952, integrato dall'accordo 9 luglio 1954, riconosciuto obbligatorio con nota 31491/3/3 del 3 agosto per l'applicazione in aumento, è così modificata:

Direttore di I	L. 1.100
Direttore	» 900
Ispettore di zona	» 800
Capo ufficio	» 700
Ricevitore di I	» 600
Ricevitore di II	» 550
Applicato e inf.	» 500

Resta fermo per le applicazioni in diminuzione il punto stabilito dal citato art. 6.

Art. 3.

La validità dell'accordo di scala mobile 15 dicembre 1952, con le modifiche di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è prorogata fino a tutto il 31 marzo 1961 e si intenderà tacitamente prorogato, di anno in anno, salvo disdetta

da darsi a mezzo di raccomandata R. R. dalle Associazioni Sindacali stipulanti entro il 30 gennaio di ogni anno, a partire dal 1961.

Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1959, l'indennità di contingenza in atto corrisposta, ai lavoratori delle II.CC. è aumentata come appresso:

Applicato	L.	850
Ric. II e impiegato d'ordine	»	950
Ricevitore di I	»	1.050
Capo uff., ispettore, imp. concetto	»	1.150
Ispettore di zona	»	1.350
Direttore, ispett. centr., capo uff.	»	1.450
Direttore di I	»	1.900

In conseguenza, a partire dalla data suddetta, la retribuzione spettante ai lavoratori delle imposte di consumo è quella risultante dalle allegate tabelle.

Art. 5.

L'art. 20 del contratto di lavoro 21 aprile 1940, modificato con accordo 30 ottobre 1953, a partire dal 1° luglio 1959 è così modificato:

« Tutto il personale regolato dal presente contratto ha diritto alla corresponsione di aumenti derivanti dall'anzianità di servizio, risultante dall'iscrizione all'I.N.A., regolato nella periodicità e nella misura dalla allegata tabella (all. *A*) ».

Art. 6.

A partire dal 1° luglio 1959, la tabella all. *B* del contratto di lavoro succitato è sostituita dalla seguente:

Tabella degli scatti di anzianità di servizio

Ruolo Amministrazioni Centrali

Ispettori Centrali	L.	2.800
Capi ufficio e Ispettori di raggrupp.	»	2.600
Impiegati di concetto	»	1.900
Impiegati d'ordine	»	800
Dattilografi	»	600
Uscieri e fattorini	»	600

Ruolo Aziende Locali

Direttore di I Categoria	L.	4.000
Direttori classe B, C, D, E, F	»	2.600
Vice direttori Ispettori capo	»	2.200
Ispettore di zona o di reparto	»	2.000
Ispettore capo ufficio	»	1.900
Ric. di I Cassiere Vice ispettore Controllore Impiegati di concetto	»	1.800
Ricevitori di II	»	800
Applicato (impiegato d'ordine)	»	800
Agenti con grado Autisti Motoristi Motociclisti	»	720
Agenti	»	720
Dattilografi	»	600
Uscieri Fattorino Custode degli uffici	»	600

numero 12 scatti biennali che competono indipendentemente da eventuali promozioni e sono mantenuti nella misura economica riferita al grado in cui i singoli scatti si sono maturati.

Art. 7.

Fermi restando nell'ammontare gli scatti già goduti od acquisiti, i lavoratori delle Imposte di Consumo hanno diritto, trascorsi due anni dall'ultimo scatto goduto prima del 1° luglio 1959, e, comunque, da tale data, se l'ultimo scatto fu corrisposto in epoca superiore ai due anni, all'applicazione dello scatto biennale nella misura risultante dal precedente art. 6.

Dalla data di applicazione di tale scatto decorre il biennio per il conseguimento degli altri scatti biennali fino al raggiungimento dei 12 previsti dal precedente art. 6.

Concorrono, ovviamente, alla formazione dei 12 scatti, quelli goduti al 1° luglio 1959 secondo le precedenti pattuizioni, per anzianità di servizio nel grado.

Non vi concorrono, invece, quelli assorbiti per conseguente promozione, rimanendo, peraltro, compensabile a tal fine, fino alla concorrenza, l'eventuale indennità *ad personam* riconosciuta in conseguenza dall'assorbimento.

Art. 8.

Nelle Aziende Locali, in cui i lavoratori godono, per la concessione degli scatti, di un trattamento più favorevole di quello preesistente contrattualmente al presente accordo, i benefici concessi da questo (sia per ciò che concerne il numero e la periodicità, sia per quanto

riguarda il loro aumento percentuale) debbono essere proporzionatamente estesi in modo da conservare il migliore trattamento.

Art. 9.

A partire dal 1° luglio 1959, ferma restando la ripartizione del contributo ordinario (di cui all'art. 4, legge 20 ottobre 1939, n. 1863) il contributo per il Fondo di Adeguamento Pensioni previsto dalla legge 25 marzo 1958, n. 329, è così ripartito, anche in pendenza del decreto da emettersi ai sensi di detta legge:

— a carico del datore di lavoro: 5,50% della retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'accordo 1° giugno 1948 riconosciuto obbligatorio con nota numero 19348 crg. del 2 luglio; a carico del lavoratore: 2,50%.

Art. 10.

I datori di lavoro si impegnano a continuare il versamento del contributo in atto (2,37%) dovuto all'I.N.A. Fondo Integrazioni per far conseguire:

a) una congrua maggiorazione dell'indennità di anzianità;

b) il pagamento, dopo un ragionevole periodo di comporto, dell'indennità di anzianità ai dimissionari e ai licenziati in tronco, sia pure, per questi ultimi, in diversa misura a seconda dell'anzianità di servizio:

c) l'applicazione delle disposizioni di cui sopra, per quanto concerne il punto *a*), ai licenziati dal 1° luglio 1959.

L'accordo, per quanto concerne la realizzazione di quanto previsto nel presente articolo, è subordinato, ai sensi dell'art. 2 legge 20 ottobre 1939, n. 1863, alla ratifica del Comitato Amministratore del Fondo e alla emanazione dell'apposita legge.

Tabelle delle retribuzioni del personale in vigore dal 1° luglio 1959 (aggiornate con le variazioni di cui al precedente art. 4)

RUOLO AMMINISTRAZIONI CENTRALI

	Ispettori	Capo ufficio	Impiegato di concetto	Impiegato d'ordine	Dattilografo	Fattorino
CLASSE *A*						
Stipendio	62.050	52.010	43.080	32.810	25.130	23.240
Residenza	13.500	11.700	8.800	8.800	6.500	6.500
Contingenza (1)	30.010	30.010	27.190	25.100	24.160	24.160
Mensa	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
TOTALE (2)...	107.960	96.120	81.470	69.110	58.190	56.300
CLASSE *B-C*						
Stipendio	54.060	47.400	38.680	30.540	23.040	21.830
Residenza	12.500	10.000	7.000	7.000	5.000	5.000
Contingenza (1)	30.010	30.010	27.190	25.100	24.160	24.160
Mensa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
TOTALE (2)...	98.370	89.210	74.670	64.440	54.000	52.790
CLASSE *D-E*						
Stipendio	49.090	43.870	35.520	28.600	20.690	19.490
Residenza	10.800	7.800	5.800	5.800	3.800	3.800
Contingenza (1)	30.010	30.010	27.190	25.100	24.160	24.160
Mensa	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTALE (2)...	91.400	83.180	70.010	61.000	50.150	48.950
CLASSE *F*						
Stipendio	45.250	42.230	33.580	26.690	19.250	18.200
Residenza	9.100	6.600	4.600	4.600	2.600	2.600
Contingenza (1)	30.010	30.010	27.190	25.100	24.160	24.160
Mensa	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
TOTALE (2)...	85.560	80.040	66.570	57.590	47.210	46.160
CLASSE *G*						
Stipendio	—	39.200	31.000	25.300	18.360	17.210
Residenza	—	5.100	3.100	3.100	1.100	1.100
Contingenza (1)	—	30.010	27.190	25.100	24.160	24.160
Mensa	—	900	900	900	900	900
TOTALE (2)...	—	75.210	62.190	54.400	44.520	43.370
CLASSE *H-I*						
Stipendio	—	—	—	24.090	17.520	—
Residenza	—	—	—	1.500	500	—
Contingenza (1)	—	—	—	25.100	24.160	—
Mensa	—	—	—	450	450	—
TOTALE (2)...	—	—	—	51.140	42.630	—

(1) L'indennità di contingenza per il personale senza carico di famiglia e di L. 1.360 inferiore a quella spettante al personale con carico di famiglia. L'indennità di contingenza per il personale senza carico di famiglia di età inferiore ai 20 anni è di L. 2.210 inferiore a quella spettante al personale con carico di famiglia.

(2) Alla retribuzione come sopra indicata occorre aggiungere: *A*) per tutte le classi e tutte le qualifiche: 1° Assegno supplementare di famiglia nella seguente misura: per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta L. 600 mensili; per ogni persona oltre la quarta L. 300 mensili; *B*) per gli aventi diritto: 1° Indennità di dirigenza nella seguente misura: Comune di classe *A* L. 3.500; Comune di classe *B-C* L. 2.200 Comune di classe *D-E-F* L. 1.600; Comune di classe *G-H-I* L. 1.200.

2° Indennità per rischio di cassa L. 1.200.

3° Indennità per mezzi di trasporto nella seguente misura: bicicletta o barca L. 750; micromotori L. 1.400; motocicletta o motoscafo L. 1.600.

RUOLO AZIENDE LOCALI

	Dirett.	Vice Dirett.	Ispett. Capo	Ispett. Zona	Capo Ufficio	Ricev. 1ª	Ricev. 2ª	Applic.	Agente con Grado	Agente	Dattil.	Fattorino
Gest. di classe *A*												
Stipendio	83.900	61.530	52.400	46.800	42.280	35.710	32.770	32.090	30.450	29.360	24.600	23.240
Residenza	15.000	12.500	11.800	11.100	10.500	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Contingenza (1)	34.660	30.010	30.010	28.790	27.190	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Mensa	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
TOTALE (2)	135.960	106.440	96.610	89.090	82.370	71.940	68.270	66.650	63.510	62.420	57.660	56.300
Gest. di classe *B*												
Stipendio	61.530	50.360	49.810	43.750	38.640	32.440	30.500	29.580	28.300	27.200	23.040	21.830
Residenza	12.500	10.300	10.000	9.500	9.000	6.500	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Contingenza (1)	30.010	30.010	30.010	28.790	27.190	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Mensa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
TOTALE (2)	105.840	92.470	91.620	83.840	76.630	66.570	63.900	62.040	59.260	58.160	54.000	52.790
Gest. di classe *C*												
Stipendio	61.530	—	43.750	—	38.640	32.440	30.500	29.580	28.300	27.800	23.040	21.830
Residenza	12.500	—	9.500	—	9.000	6.500	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Contingenza (1)	30.010	—	28.700	—	27.190	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Mensa	1.800	—	1.800	—	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
TOTALE (2)	105.840	—	83.840	—	76.630	66.570	63.900	62.040	59.260	58.160	54.000	52.790
Gest. di classe *D-E*												
Stipendio	50.360	—	—	—	36.560	30.540	28.500	27.680	26.450	25.350	20.690	19.480
Residenza	10.300	—	—	—	7.300	5.300	5.300	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Contingenza (1)	30.010	—	—	—	27.190	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Mensa	1.500	—	—	—	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
TOTALE (2)	92.170	—	—	—	72.550	63.170	60.400	58.640	55.910	54.810	50.150	48.940
Gest. di classe *F*												
Stipendio	46.120	—	—	—	34.620	28.860	26.560	25.890	24.650	23.660	19.240	18.200
Residenza	8.600	—	—	—	6.100	4.100	4.100	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Contingenza (1)	27.190	—	—	—	27.190	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Mensa	1.200	—	—	—	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
TOTALE (2)	83.110	—	—	—	69.110	59.990	56.960	55.350	52.610	51.620	47.200	46.160
Gest. di classe *G*												
Stipendio	—	—	—	—	32.580	27.340	25.200	24.630	23.360	22.360	18.360	17.210
Residenza	—	—	—	—	4.100	3.100	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Contingenza (1)	—	—	—	—	27.190	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
Mensa	—	—	—	—	900	900	900	900	900	900	900	900
TOTALE (2)	—	—	—	—	64.770	57.170	54.300	52.790	49.520	48.520	44.520	43.370
Gest. di classe *H-I*												
Stipendio	—	—	—	—	—	25.970	24.080	23.510	22.470	21.370	17.520	—
Residenza	—	—	—	—	—	1.300	1.300	1.300	500	500	500	—
Contingenza (1)	—	—	—	—	—	25.830	25.100	24.160	24.160	24.160	24.160	—
Mensa	—	—	—	—	—	450	450	450	450	450	450	—
TOTALE (2)	—	—	—	—	—	53.550	50.930	49.420	47.580	46.480	42.630	—

(1) L'indennità di contingenza per il personale senza carico di famiglia è di L. 1.360 inferiore a quella spettante al personale con carico di famiglia. L'indennità di contingenza per il personale senza carico di famiglia di età inferiore ai 20 anni è di L. 2.210 inferiore a quella spettante al personale con carico di famiglia.

(2) Alla retribuzione come sopra indicata occorre aggiungere: *A*) per tutte le classi e tutte le qualifiche; 1° Assegno supplementare di famiglia nella seguente misura; per ogni persona a carico oltre la prima e fino alla quarta L. 600 mensili; per ogni persona oltre la quarta L. 300 mensili; *B*) per gli aventi diritto: 1° Indennità di dirigenza nella seguente misura: Comune di classe *A*; L. 3.500; Comune di classe *B-C*, L. 2.200; Comune di classe *D-E-F*, L. 1.600; Comune di classe *G-H-I*, L. 1.200. 2° Indennità per rischio di cassa L. 1.200. 3° Indennità per mezzi di trasporto nella seguente misura: bicicletta o barca L. 750; micromotori L. 1.400, motocicletta o motoscafo L. 1.600.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 400 — (9151983) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.